

3601

361

RICORSO



SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7/2009 CC. Sent.

N. 4/2009. C.A.A. RG

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

SENTENZA

In data 22.12.2009

Composta dai Magistrati:

Depositata il

Dott.	Giovanni BORSINI	Presidente relatore
Dott.	Maria Rita BELARDI	Consigliere
Sig.	Gianfranco FESTUCCIA	Giudice Popolare
Sig.	Elide GRAZIANI	Giudice Popolare
Sig.	Federica FRANCHI	Giudice Popolare
Sig.	Rosalinda Cinzia ABRAMO	Giudice Popolare
Sig.	Gabriela CASTELLINI	Giudice Popolare
Sig.	Roberto MADOLINI	Giudice Popolare

22 MAR. 2010

CANCELLIERE - C/1
Raffaella Cirio

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In Camera di Consiglio

Inviato estratto ex
art.28 D.M.334/89
il

Nella causa

C o n t r o

GUEDE RUDI HERMANN, nato il 26.12.1986 ad Agou (Costa
d'Avorio);

Redatta scheda il

- attualmente detenuto P.Q.C. c/o la Casa Circondariale di Viterbo-

C.P. n.

- PRESENTE -

IMPUTATO

A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 primo comma n. 5, in relazione al reato *sub C*) e 577 primo comma n. 4, in relazione all'art. 61 nn. 1 e 5, c.p., per avere, in concorso con KNOX AMANDA MARIE e SOLLECITO RAFFAELE, ucciso KERCHER MEREDITH, mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione anterolaterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e da taglio di cui al capo B), e quindi choc metaemorragico con apprezzabile componente asfittica secondario al sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio presenti nelle regioni anterolaterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico), e profittando dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento condotto in locazione dalla stessa KERCHER e dalla stessa KNOX, oltre che da due ragazze italiane (ROMANELLI FILOMENA e MEZZETTI LAURA), appartamento sito in Perugia, Via della Pergola 7, commettendo il fatto per motivi futili, mentre il GUEDE, con il concorso degli altri, commetteva il delitto di violenza sessuale.

B) Omissis

C) del delitto di cui agli artt. 110, 609-bis e ter n. 2 c.p., per avere, in concorso con KNOX AMANDA MARIE e SOLLECITO

RAFFAELE (il GUEDE esecutore materiale, in concorso con i coimputati), costretto KERCHER MEREDITH a subire atti sessuali, con penetrazione manuale e/o genitale, mediante violenza e minaccia, consistite in manovre di costrizione produttive di lesioni, in particolare agli arti superiori e agli arti inferiori e in zona vulvare (soffusioni ecchimotiche alla faccia antero-laterale della coscia sinistra, lesioni nell'area vestibolare in sede vulvare e area ecchimotica alla faccia anteriore terzo medio della gamba destra), nonché nell'utilizzo del coltello *sub B*) -

D) Omissis

E) Omissis

F) Omissis

Fatti tutti avvenuti in Perugia, nella notte fra il 1 e il 2 novembre 2007

APPELLANTE

avverso la sentenza del emessa in data 28.10.2008 dal GUP del Tribunale di Perugia con la quale fu dichiarato GUEDE RUDI HERMANN colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), ritenendo assorbita quest'ultima contestazione nel delitto di omicidio aggravato, e - con la riduzione prevista per la scelta del rito fu condannato alla pena di anni 30 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta;

Fu dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualunque

ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;

fu condannato

- al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita TATTANELLI ALDALIA, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida in €. 2.800,00 per onorari e spese documentate, oltre a spese generali, IVA ed accessori;
- al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite KERCHER JOHN LESLIE, ARLINE KERCHER CAROL MARY, KERCHER JOHN ASHLEY, KERCHER LYLE, che liquida in via equitativa nella misura di €. 2.000.000,00 ciascuno per KERCHER JOHN LESLIE e ARLINE KERCHER CAROL MARY, e nella misura di €. 1.500.000,00 ciascuno per KERCHER JOHN ASHLEY e KERCHER LYLE, nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida complessivamente in €. 30.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA ed accessori;
- al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita KERCHER STEPHANIE ARLINE LARA, che liquida in via equitativa nella misura di €. 1.500.000,00, nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida in €. 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA ed accessori; OMISSIS.




CON COSTITUZIONE DI PP. CC.:

- 1) LYLE KERCHER, n. a Greenwich (British Citizen) il 3.7.1979 –
(fratello) elett.te dom.to presso lo studio del difensore AVV.
FRANCESCO MARESCA in Via Dè Vecchietti, 1- FIRENZE;
- 2) ARLINE CAROL MARY KERCHER n. a Lahore (British
Citizen) l'11.11.1945, res.te a Coulsdon Surrey Fairdene Road,
24 (United KingDom) (Madre) elett.e dom.ta presso lo studio
del difensore AVV. FRANCESCO MARESCA in Via Dè
Vecchietti, 1- FIRENZE ;
- 3) JOHN LESLIE KERCHER, n. a Balham (British Citizen)
l'11/12/1942 res.te a Croydon West Croydon Queens Road, 27
(United Kingdom) (Padre) elett.te dom.to presso lo studio del
difensore AVV. FRANCESCO MARESCA, in Via Dè
Vecchietti, 1 – FIRENZE-
- 4) JOHN ASHLEY KERCHER, n. a Londra (British Citizen) il
21.10.1976 (fratello) elett.te dom.to presso lo studio del
difensore AVV. FRANCESCO MARESCA, in Via Dè Vecchietti,
1, FIRENZE-;
- 5) STEPHANIE ARLINE LARA KERCHER, nata a Londra
(British Citizen) il 21.7.1983, res.te a Portsmouth Southsea
Telephone Road, 33 (United Kingdom), (sorella) elett.te dom.ta
presso lo studio del difensore AVV. SERENA PERNA, in
Firenze- Via dè Vecchietti, 1;

6) TATTANELLI ALDALIA, nata a Tuoro sul Trasimeno il 12.3.1925, res.te a Roma, Via Bradano, 26, elett.te dom.to presso lo studio del difensore AVV. LETIZIA MAGNINI, in Perugia, Via Vermiglioni, 16;

7) DIYA LUMUMBA detto PATRIK, n. Kindu (Zaire) il 5/5/1969, res.te a Perugia, Via Raffaello, 16, elett.te dom.to presso lo studio dell'AVV. CARLO PACELLI, in PERUGIA, Via Cacciatori delle Alpi, 8;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28 ottobre 2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato, condizionato all'esame dei testi Tiberi Ivana, Mancini Gabriele e Kokomani Herkuran ed alla acquisizione di produzioni documentali, idonee a smentire la deposizione resa da quest'ultimo in sede di indagini preliminari, il GUP presso il Tribunale di Perugia condannava GUEDE Rudi Hermann per i delitti di concorso, con Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele (separatamente giudicati con giudizio ordinario), nell'omicidio di KERCHER Meredith Susanna Cara, con le aggravanti dell'ora notturna e della ubicazione isolata dell'appartamento, occupato dalla stessa KERCHER, dalla Knox, da Romanelli Filomena e da Mezzetti Laura e con l'ulteriore aggravante dei futili motivi e della violenza sessuale ai danni della KERCHER, commessi in Perugia, nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 e, ritenuto il reato di violenza sessuale assorbito in quello di omicidio, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni 30 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque ufficio attinente alla tutela ed alla curatela e con l'interdizione legale durante l'espiazione della pena; lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, in favore della proprietaria dell'immobile, Tattanelli Aldalia e liquidati in €. 2.000.000,00 ciascuno in favore dei genitori della vittima, in € 1.500.000,00 ciascuno in favore dei fratelli della stessa, condannandolo, infine a rifondere le spese di costituzione e difesa delle dette parti civili; lo assolveva, poi, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., dal reato di concorso nel furto della somma di 300,00 euro, di due carte di credito e di due telefoni cellulari ai danni della KERCHER, per non aver commesso il fatto, non essendo emersi elementi univoci atti a comprovare la sua partecipazione alla sottrazione dei detti oggetti.

IL FATTO

Alle ore 12,35 del 2 novembre 2007, personale della Polizia postale di Perugia si portava in via della Pergola, 7, allo scopo di rintracciare tale Romanelli Filomena, a seguito del rinvenimento, in tempi diversi, da parte di

Lana Elisabetta e dei di lei familiari, nel giardino antistante la propria abitazione, di due telefoni cellulari, uno dei quali avente la Sim Card del gestore Vodafone relativo al numero 348/4673711 intestato alla detta Romanelli.

Sul posto, fuori dell'edificio, detto personale trovava due giovani, identificati nella cittadina statunitense Knox Amanda Marie, domiciliata proprio in quello stabile di via della Pergola ed il ragazzo di costei, Sollecito Raffaele, i quali riferivano di essere in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, da loro chiamati attraverso il "112", essendosi accorti, rincasando nella mattinata, della presenza di un vetro rotto, in corrispondenza della stanza occupata dalla Romanelli e sospettando che fosse stato commesso un furto (si accerterà, poi, che la telefonata effettuata al "112" fu successiva all'arrivo della Polizia postale).

I due giovani rappresentavano all'isp. Battistelli di aver notato macchie di sangue in alcuni vani dell'appartamento, in uno dei due bagni in particolare e che la porta della stanza occupata dalla KERCHER risultava chiusa a chiave, avendo il Sollecito vanamente tentato di aprirla dopo aver appurato che la stessa non rispondeva alle telefonate della Knox.

Nel frattempo, sopraggiungevano Zaroli Marco, fidanzato della Romanelli, inquilina dello stabile e con la quale aveva passato la notte in altro luogo, con l'amico Altieri Luca, su sollecitazione della stessa Romanelli, che si trovava in giro con una amica ed era stata avvertita telefonicamente dalla Knox della presenza di un vetro rotto nella sua stanza; poco dopo sopraggiungeva la stessa Romanelli, la quale verificava che nulla era stato asportato, precisava che la scheda a lei intestata era stata da lei regalata alla coinquilina ed amica Meredith, precisando che entrambi i telefonini, anche quello con la Sim Card inglese, appartenevano a quest'ultima e rilevando la stranezza che non fossero stati rinvenuti in suo possesso, in quanto, a causa di frequenti contatti con la madre, la stessa non se ne staccava mai; rilevava, altresì, la stranezza della porta chiusa; sicché si decideva di sfondare detta porta, operazione che veniva materialmente effettuata dall'Altieri.

Una volta aperta la porta, i presenti si trovarono davanti ad uno scenario raccapricciante, con la stanza in completo disordine e macchie di sangue sia a terra che sul muro e fu notato, sul pavimento, un piede che spuntava dalla trapunta.

A questo punto, gli agenti della Polizia postale, onde evitare un possibile inquinamento delle prove, impedivano ai presenti di accedere alla stanza.

Dai primi accertamenti, risultava che la ragazza deceduta, che presentava una ferita da taglio sul collo, era da identificarsi proprio con la studentessa inglese KERCHER Meredith, in Italia dal mese di settembre, nell'ambito del progetto Erasmus ed iscritta alla Università per stranieri di Perugia.

Venivano effettuati i primi sopralluoghi da parte della Polizia scientifica, che consentivano di accertare, in particolare, l'assenza di effrazioni nella porta di ingresso dell'appartamento e nella cancellata, la presenza di impronte di scarpe e piccole tracce di sangue nel locale adibito a soggiorno cucina, la presenza di feci e di carta igienica nel water della stanza da bagno adiacente alla stanza della Mezzetti, non essendo stato tirato lo sciacquone, lo stato di disordine (cassetti svuotati, oggetti sparsi sul letto e sul pavimento) nella stanza occupata dalla Romanelli, la presenza, nella stessa, di un vetro infranto in corrispondenza dell'imposta di sinistra, con frammenti di vetro sparsi nella stanza e sul davanzale interno ed esterno, di un sasso e di un frammento di pietra; altre impronte di calzature e tracce ematiche venivano rinvenute nel corridoio, mentre nell'altro bagno, in uso alla KERCHER ed alla Knox, veniva notata la presenza di numerose macchie di sangue sul lavandino, sul rubinetto, sul pavimento, sul bidet, sul coperchio del water, sulla porta di ingresso; numerose tracce di sangue venivano, ovviamente, rinvenute nella stanza della KERCHER e, precisamente, sulla maniglia interna dell'imposta, sul pannello interno ed esterno dell'anta sinistra, aperta, di un armadio, su un asciugamano di spugna, abbondantemente imbrattato, posto sul letto ed inoltre sul pavimento, ove venivano notate anche tracce plantari, a segni circolari concentrici, altre tracce di sangue su un reggiseno, in particolare, nella bretella destra, rinvenuto sul pavimento e su altri oggetti siti in terra, mentre il corpo

della ragazza si presentava supino, coperto da un piumone, che lasciava scoperto il piede sinistro e la metà superiore del volto; la stessa risultava indossare unicamente una maglia di cotone arrotolata sino alla regione toracica (poi risultata essere una doppia maglia), imbrattata di sangue, sul pavimento venivano rinvenuti altri due asciugamani, uno dei quali completamente intriso di sostanza ematica, il lenzuolo superiore del letto, una maglia celeste, con chiusura lampo e colletto e polsini blu, imbrattata di sangue e, sotto il cuscino sul quale poggiava la regione glutea della ragazza, un lembo di stoffa del reggiseno, ove erano fissati gli uncini di chiusura dello stesso.

Dai primi accertamenti tecnici, eseguiti dal consulente del P.M., dott. Luca Lalli, si appurava che la morte della KERCHER era stata determinata da uno shock metaemorragico da lesione vascolare al collo da ferita da arma da punta e taglio.

L'orario della morte veniva collocato, con scarto minimo e massimo di un'ora, alle ore 23,00 (quindi, fra le ore 22,00 e le ore 24,00) del 1 novembre 2007; ciò, sul presupposto che la cena tra la stessa e le amiche inglesi dovesse essere ritenuta consumata alle ore 21,00 precedenti; ma, secondo il GIP, tale orario poteva essere anticipato all'arco temporale tra le ore 21,00 e le 23,00, tenuto conto delle dichiarazioni di Purton Sophie, secondo la quale alle ore 21,00 la cena era già terminata ed a quell'ora lei e l'amica Meredith si trovavano sulla strada di casa (v. ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere all'odierno appellante, del 16 novembre 2007).

Si appurava, inoltre, che la lesione non aveva interessato la carotide e che, pertanto, la morte era stata preceduta da una agonia abbastanza lenta, ciò che consentiva di anticipare ancora l'orario massimo; che la ferita di maggiori dimensioni (8 cm.) era stata provocata da una azione lesiva, con un coltello verosimilmente monotagliante, che aveva determinato la sezione completa dell'arteria tiroidea superiore destra e la frattura dell'osso ioide, con fuoriuscita di sangue fluido da entrambi i polmoni.

Il medico legale, poi, effettuava alcuni tamponi anali e vaginali, che venivano consegnati alla Polizia scientifica.

Nell'immediatezza dei fatti e successivamente venivano sentiti numerosi ragazzi e ragazze che avevano avuto modo di conoscere e frequentare la vittima nel corso della sua permanenza a Perugia, dichiarazioni dalle quali non emergeva nulla di particolarmente significativo, se non una relazione sentimentale intrapresa dalla ragazza da qualche settimana con tale Silenzi Giacomo, abitante, insieme ad altri ragazzi marchigiani, al piano terra della palazzina di via della Pergola e tornato al proprio paese in occasione della festività. La Romanelli, in particolare, riferiva che Meredith era una ragazza riservata, che frequentava la stessa cerchia di amicizia di Amanda e che non aveva mai fatto entrare nessuno nella sua stanza, fatta eccezione per il Silenzi.

Venivano anche sentiti la Knox ed il Sollecito, i quali fornivano versioni diverse in data 2 e 5 novembre 2007; la prima, in particolare, nel secondo esame, premettendo di avere ricordi confusi per aver assunto hashish nel pomeriggio, coinvolgeva nell'episodio il congolese Diya Lumumba Patrik, titolare del locale "Le Chic", dove la stessa saltuariamente lavorava, dicendo di averlo incontrato presso il campo di basket di piazza Grimana, di essersi recati insieme nell'appartamento di via della Pergola, di averlo visto appartarsi con Meredith e di aver sentito, poi, il grido della ragazza e di essersi tappata le orecchie, immaginando la sua uccisione da parte dello stesso Patrick.

Quest'ultimo, risultato estraneo nel corso dei successivi accertamenti, avendo fornito alibi poi riscontrati, veniva scarcerato il 20 novembre.

A questo punto i due finivano per assumere la veste di indagati, anche perché nell'appartamento del Sollecito venivano rinvenute un paio di scarpe da ginnastica, marca Nike, compatibili almeno con una impronta più nitida, rinvenuta sotto il piumone con il quale era stato coperto il cadavere della KERCHER., nonché un coltello a serramanico, che, dai successivi accertamenti, risultò contenere, nel manico, tracce di DNA della Knox e sulla lama, tracce di DNA della KERCHER.

In sede di interrogatorio reso in corso di convalida del fermo, i due fornivano versioni ancora diverse, che qui non interessa approfondire

trattandosi di posizioni separate, in corso di accertamento presso la Corte di assise, poi definite in quella sede.

Il coinvolgimento del GUEDE

Nel prosieguo delle indagini si accertava che, attraverso la comparazione in Banca Dati di una impronta palmare impressa nel sangue e rinvenuta sulla federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima, i cui risultati venivano riferiti dalla Polizia scientifica con nota del 16 novembre 2007, sul luogo del delitto era stato presente anche il cittadino ivoriano GUEDE Rudi Hermann, già indicato da Bonassi Stefano, inquilino del piano terra dello stabile, con il soprannome di "Il Barone", tra le persone che avevano frequentato occasionalmente la casa di via della Pergola, 7, con l'aggiunta del particolare che si era addormentato sul water dell'appartamento occupato dai ragazzi marchigiani, ove aveva defecato, dimenticandosi poi di tirare lo sciacquone, particolare ritenuto di interesse da parte degli inquirenti in quanto presentava analogie con quanto riscontrato in uno dei bagni dell'appartamento superiore; GUEDE che risultava essere stato sottoposto a rilievi di rito in relazione alle pratiche per ottenere il permesso di soggiorno in Italia, in data 16 giugno 2005 e che in data 27 ottobre 2007 era stato identificato e denunciato a piede libero, in Milano, per furto, ricettazione (di un computer sottratto presso uno studio legale di Perugia e di altro materiale) e detenzione e porto di coltello (sottratto in una scuola, dove fu rinvenuto l'imputato): il confronto con i 14 frammenti di impronte papillari rilevate consentiva di attribuire le stesse, con assoluta certezza, all'imputato.

Circostanze, queste, che, unitamente al fatto che, secondo la padrona di casa, il GUEDE si era allontanato dal suo domicilio perugino alcuni giorni dopo il delitto ed al fatto che lo stesso risultava frequentare il vicino campetto di basket di piazza Grimana e che, secondo il Benassi, la sera in cui era stato ospite in via della Pergola erano state momentaneamente presenti anche la KERCHER e la Knox, verso la quale ultima palesò una certa attrazione, inducevano il GIP di Perugia ad accogliere la richiesta del P.M. di applicazione

nei suoi confronti della misura della custodia in carcere, con la richiamata ordinanza del 16 novembre 2007.

Nel frattempo, veniva assunta anche la testimonianza di Formica Alessandra, la quale riferiva che la sera del 1° novembre, verso le 22,30-22,40, mentre stava dirigendosi con il proprio ragazzo, Minciotti Luca, al parcheggio di Sant'Antonio, quest'ultimo, nello scendere le scalette di piazza Grimana, veniva violentemente urtato da un ragazzo di colore, che stava dirigendosi, con passo di corsa, verso via del Pinturicchio.

Particolarmente significative, poi, venivano ritenute le dichiarazioni di Capezzali Nara, abitante a via del Melo, a breve distanza dalla casa di via della Pergola, 7, la quale riferiva che, essendo andata a letto presto, alle 21,30 circa del 1° novembre, dopo un lasso di tempo che non sapeva quantificare se non con l'espressione generica di "due orette", dovendosi recare in bagno, aveva percepito un urlo di donna che definiva "straziante" e poco dopo aveva avvertito uno scalpiccio di sassi e foglie sul vialetto di accesso alla casa di via della Pergola ed aveva sentito qualcuno scappare e correre su una scaletta di ferro che conduce a via del Melo e a via del Pinturicchio e qualcun altro che scappava dalla parte del vialetto, con direzione via del Bulagaio o la zona dell'Università per Stranieri, dopo di che, pur rimanendo sveglia, non aveva sentito più nulla.

Venivano, quindi, esperite le ricerche del GUEDE, esaminando le persone a lui più vicine, come Tiberi Ivana, già sua maestra alle elementari e il di lei figlio Mancini Gabriele, che fornivano particolari sul vissuto del ragazzo, sul difficile rapporto con il padre, sul suo trasferimento presso una zia a Lecco, sul suo ritorno a Perugia, sull'interessamento, da parte loro, per trovargli dei lavori, sulla sua decisione di andare a vivere per conto proprio in via del Canerino, 26, sul suo momentaneo e non chiarito allontanamento, nel mese di agosto, sulla sua ricomparsa e nuova sparizione in ottobre, sulla nuova ricomparsa il 20 di quel mese ed ulteriore sparizione. Il Mancini, poi, precisava che il 12 o 13 novembre si era collegato via computer, tramite il sistema Messenger, con l'account del GUEDE e dopo vari messaggi senza risposta, alla domanda del

perché stava scappando di nuovo, si era visto rispondere dallo stesso con la frase: "non posso" e, alla successiva domanda "che cosa non puoi?", aveva risposto con la frase "lo sai", mentre nessuna risposta perveniva alla domanda "che cosa dovrei sapere?".

Nel frattempo, attraverso l'amico Benedetti Giacomo, mediante contatti con il programma *Skype*, si appurava che l'imputato si trovava in Germania (dove, tra l'altro, risultava essere stato denunciato dalla Polizia di Monaco, il 4 novembre 2007, per aver fornito le false generalità di Wade Kewin) e nel corso del colloquio, oltre a dichiarare la sua estraneità ai fatti, manifestava la sua volontà di rientrare in Italia, cosa che in effetti fece, venendo però arrestato dalla Polizia tedesca prima di varcare il confine.

A seguito di emissione di mandato di arresto europeo, da parte del GIP, in data 20 novembre 2007, nei primi giorni di dicembre, avendo manifestato il suo assenso, veniva consegnato alle Autorità italiane.

Venivano, quindi, raccolte informazioni dalle persone, in gran parte straniere, che facevano parte del gruppo di amicizie e conoscenze del GUEDE, in merito ai suoi movimenti, in particolare dal 31 ottobre al 1 novembre e nei giorni immediatamente successivi.

Nel frattempo, pervenivano i primi risultati degli accertamenti biologici, essendo stato ricostruito il profilo genetico del GUEDE mediante campionature varie, in particolare quella della saliva rinvenuta sul suo spazzolino da denti, accertamenti attraverso i quali si riscontrava il suo profilo su un frammento della carta igienica del bagno ove erano state rinvenute le feci non scaricate, nonché, attraverso l'aplotipo Y, caratterizzante l'individuo maschile ed i suoi eventuali ascendenti e discendenti in linea retta, sul tampone vaginale. Altre tracce del suo profilo genetico, misto a quello della KERCHER, venivano rilevate sulla borsa rinvenuta sul letto e sulla felpa, intrisa di sangue, della vittima, mentre sul reggiseno venivano rinvenute tracce di DNA riconducibili a Sollecito.

Interrogatori del GUEDE

Interrogato il 21 novembre 2007 dalla autorità giudiziaria di Coblenza, il GUEDE, premesso di essere a conoscenza dello sviluppo delle indagini perché in contatto, tramite *internet*, con il suo amico Giacomo Benedetti, in un *internet-café* di Dusseldorf, riferiva di aver incontrato Meredith il 31 ottobre, insieme a degli amici spagnoli, di aver flirtato con lei e di essersi dati appuntamento per il giorno dopo, alle ore 8,50 di sera; di essere uscito di casa, il 1° novembre, tra le 19.30 e le 19,45; di aver cercato il suo amico Alex e, quindi di essere andato in via della Pergola, senza trovare Meredith, né gli altri due amici italiani del piano di sotto, con i quali aveva giocato talvolta a basket; di essersi portato in centro, dove aveva comprato del kebab; di essere tornato a casa di Meredith e non avendola trovata, di aver atteso alcuni minuti; di averla vista arrivare dopo otto minuti e di essere entrato in casa insieme a lei; di essersi baciati, una volta dentro, senza avere rapporti sessuali e poi di essere andato in bagno; rammentava che Meredith si era lamentata per l'ammanco di soldi nel suo cassetto, sospettando di Amanda, che accusava anche di fumare stupefacenti; in bagno, nonostante la musica ad alto volume dell'*iPod* che stava ascoltando, sentì bussare alla porta e, dopo cinque minuti, sentì delle grida e, uscito velocemente dal bagno senza nemmeno tirarsi su completamente i pantaloni, vide un uomo poco più basso di lui, di spalle, che non riconobbe e Meredith sanguinante in terra; aggiungeva che l'uomo, alla sua domanda "*che hai fatto?*" si girò e cercò di ferirlo con un coltello che aveva in mano, ferendolo effettivamente alla mano destra; nell'indietreggiare, inciampò, ma riuscì a difendersi con una sedia; a quel punto l'uomo uscì di casa, dopo aver pronunciato la frase "*negro trovato, colpevole trovato*"; accortosi del sangue dappertutto e della ferita da taglio al collo di Meredith, cercò di tamponarle la ferita con un asciugamano preso in bagno, ma, dato che colava sangue, ne prese un altro; si accorse che Meredith cercava di parlare, ma riuscì a comprendere solo la parola "AF"; non chiamò il dottore perché, a causa di tutto quel sangue, era totalmente confuso, poi, avendo avvertito dei rumori, probabilmente provenienti dall'appartamento sottostante uscì di casa e mentre uscì, Meredith

respirava ancora; si recò a casa sua; quando uscì, la porta della camera di Meredith era aperta, le persiane erano aperte ed il vetro non era rotto.

Dopo la consegna, avvenuta il 6 dicembre 2007, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, l'imputato riferiva di come avesse conosciuto la Knox presso il pub "Le Chic", di averla poi rincontrata in giro, in compagnia di due amici italiani da lui conosciuti per averci giocato a pallacanestro, che abitavano nel piano terra di via della Pergola, 7, dove lo avevano invitato; di aver fatto apprezzamenti, insieme ai compagni, su Amanda, quando questa si era recata al piano di sopra; di essere andato in bagno, ma di aver regolarmente tirato lo sciacquone, dopo che Amanda era ridiscesa; di aver visto per la prima volta Meredith, che si era aggiunta alla compagnia; di averla rivista presso il pub "Shamrock", in occasione della partita di rugby Inghilterra-Sudafrica; di averla rivista il 31 ottobre, insieme ai suoi amici spagnoli, ad una festa in una casa dietro il cinema "Pavone", nell'occasione in cui si erano dati appuntamento il giorno dopo, pur non avendo riconosciuto nella foto ritraente la KERCHER mascherata, la casa, in uso ad altri spagnoli, dove si era intrattenuto con la stessa; ribadiva il racconto relativo alla sera del 1° novembre, aggiungendo che, una volta constatato che nella casa di via della Pergola non c'era nessuno, si era recato dal suo amico Alex, con il quale aveva scambiato qualche parola, raggiungendo l'intesa di rivedersi più tardi e che, mentre andava a comprarsi il kebab, aveva incontrato l'altro amico Philip, con il quale aveva convenuto di rivedersi da Alex e confidandogli di avere in programma di vedere una persona, precisandogli, a domanda, che si trattava di una donna; ribadiva il successivo incontro con la KERCHER, lo sconcerto di costei nell'aver notato il cassetto del comodino aperto e la mancanza del denaro, i suoi sospetti su Amanda, che definiva "drogata", aggiungendo che aveva cercato di calmarla, rivolgendole tenerezze e che, quindi, avevano iniziato a baciarsi ed a toccarsi nelle parti intime e che lui la aveva parzialmente penetrata con le sole dita, ma quando Meredith le aveva chiesto se aveva con sé dei profilattici, alla sua risposta negativa, avevano cessato le effusioni, ricomponendosi; ribadiva di essersi recato in bagno con l'iPod, di aver sentito l'urlo, di aver visto l'uomo,

aggiungendo che indossava una giacca nera, marca "Napapijri", una cuffia bianca con una striscia rossa nel mezzo e che aveva i capelli castani, che aveva pronunciato la frase sul "negro trovato", aggiungendo la pronuncia della parola "andiamo" e che, una volta allontanatosi l'uomo, aveva sentito sulla breccia il rumore di passi di più persone, senza, peraltro, poter vedere nessuno dalla finestra dalla quale si era affacciato; ribadiva i tentativi di prestare soccorso alla ragazza, precisando che la vide con i jeans indossati e con una maglietta bianca e con il seno coperto e non seminuda; ribadiva di aver percepito la parola "af", pronunciata dalla ragazza e giustificava la mancata chiamata di aiuto con il fatto che non aveva più il telefonino e con il suo stato confusionale ed il timore di non essere creduto, avendo lasciato tracce dovunque; aggiungeva di aver indossato scarpe "Adidas", a suo dire rimaste pulite, di essere tornato a casa, una volta uscito verso le 22,30 e di aver lavato i propri indumenti e poi di essersi recato, verso le 23,30, alla casa di Alex, nella quale aveva incontrato anche Philip, con i quali, poi, si era recato in centro, poi al "Domus" e dopo le 2,30 - 3,00, al "Velvet"; riferiva anche dei suoi movimenti nei giorni 2 e 3 novembre e del suo allontanamento da Perugia e del suo arrivo in Germania.

In data 26 marzo 2008, il GUEDE rendeva nuovo interrogatorio davanti al P.M., nel quale, dopo aver raccontato le proprie vicissitudini una volta rientrato a Perugia nel marzo 2007 e negato di essere conosciuto con l'epiteto di "barone" e ribadito le occasioni di incontro con Amanda e con Meredith, precisando che l'incontro con quest'ultima la notte di *Halloween* era avvenuto al "Domus" e non nella casa degli spagnoli e ribadito, inoltre i movimenti della sera del 1° novembre, compreso l'ingresso in casa di Meredith, i baci, le effusioni ed il resto, fino al suo ingresso in bagno, precisava di aver sentito suonare alla porta e di aver sentito una voce di donna conversare in inglese con Meredith, voce che gli parve di riconoscere essere quella di Amanda, che però, dopo l'urlo, sentito qualche minuto dopo e la sua uscita dal bagno, non vide nella stanza; aggiungeva che l'uomo con il coltello aveva gli zigomi accentuati, una specie di doppio mento e all'incirca la sua età, precisando, poi, di aver riscontrato qualcosa di quel soggetto in persone che gli era capitato di vedere,

senza fare riferimento esplicito al Sollecito; aggiungeva che la colluttazione con costui fu fulminea e che, poi, affacciatosi alla finestra della stanza della Romanelli, aveva visto una figura femminile, che aveva la sagoma di Amanda, allontanarsi dalla casa e sentito un rumore di passi verso il retro della abitazione; ribadiva, per il resto, il precedente racconto, confermando il fatto che indossasse delle scarpe "Adidas", precisando di non aver visto cellulari in casa e di essersi allontanato transitando per le scalette a fianco del campo di pallacanestro.

Infine, il 15 maggio 2008, presentandosi spontaneamente al P.M., precisava che la sera del fatto indossava non le scarpe "Adidas", come dichiarato in precedenza, ma di marca "Nike", n. 45 e mezzo, di cui si era disfatto in Germania, gettandole in un cassonetto.

LA SENTENZA DEL G.U.P.

Il primo giudice, sulla base degli atti, perizie e testimonianze, riteneva il GUEDE responsabile dei delitti di concorso in violenza sessuale ed omicidio.

Deduceva tale concorso dal fatto che lo stesso appariva consequenziale alle ferite rinvenute in più parti del corpo, alle macchie di sangue rinvenute tra la zona della scrivania e dell'armadio, alle tracce di DNA del GUEDE, rinvenute sul polsino della felpa, indicative di una pressione consistente sullo stesso, felpa che riteneva, contro la tesi difensiva, indossata dalla vittima al momento dell'aggressione, dovendosi spiegare la mancanza di striature delle macchie di sangue e di segni di scivolamento sulla mano sinistra, che si sarebbero dovute produrre con l'azione del togliere la felpa, di fatto rinvenuta sul lato sinistro del cadavere, con il contatto, intervenuto solo successivamente, della mano con il sangue che sgorgava da altra parte del corpo e con il fatto che si era, nel frattempo, essiccato; rilevava che, recando la mano sinistra, a differenza della mano destra, che ne presentava molte, una sola possibile lesione da difesa, se ne doveva dedurre che detta mano era stata trattenuta e posta in condizione di non muoversi liberamente e che il trattenitore fosse, alla luce del DNA rinvenuto sul polsino della felpa, il GUEDE, pur dovendosi, conseguentemente, escludere che fu lui a impugnare il coltello e ad infliggere le ferite.

Lo deduceva, inoltre, dalle affidabili dichiarazioni della Capezzali in merito al riferimento, dalla stessa fatto, a più persone fuggite contemporaneamente qualche tempo dopo l'urlo, dichiarazioni che trovavano riscontro, quanto all'orario, in quelle rese da Formica Alessandra a proposito dell'uomo di colore che correndo urtò il suo fidanzato.

Rilevava la simulazione del furto e la alterazione della scena del delitto, deducendola dal fatto che nulla di rilievo era stato asportato, dal fatto che la rottura del vetro avvenne dall'interno, come si evinceva anche dalla dichiarazione della Romanelli, secondo la quale alcuni pezzi di vetro furono trovati sopra i vestiti sparsi in terra (il che stava a significare che prima si rovistò nei cassetti, spargendone il contenuto e poi fu rotto il vetro) e dal fatto che furono rinvenute pochissime tracce attestanti la presenza di persone diverse dalla KERCHER, tanto che della stessa Knox, che pure viveva in quella casa, fu trovata una sola impronta su un bicchiere (il che stava a significare che vi era stata una attività di "pulizia"; per la verità, furono anche rilevate, attraverso il Luminol, due impronte plantari riconducibili alla stessa: v. consulenza Boemia e Rinaldi, disposta dal P.M.) e che vi furono manomissioni anche sul cadavere, come il togliere il reggiseno che la vittima aveva indosso e trovato vicino al piede destro della stessa, fatto desunto dalla presenza sulle coppe di macchioline di sangue simili a quelle rinvenute sul busto e dalla spallina abbondantemente intrisa di sangue, pur essendo stato rinvenuto il reggiseno in una zona pulita.

Riteneva, peraltro, verosimile che il GUEDE non avesse preso parte al successivo depistaggio, come, del resto, ipotizzato dall'accusa nel formulare i capi di imputazione (altrimenti avrebbe, quantomeno, fatto sparire le feci nel water).

Riteneva provata la violenza sessuale, nonostante le conclusioni, divergenti tra loro, cui erano pervenuti i consulenti pubblici e privati ed i periti nominati, partendo dal dato che vi era stata prova di una attività sessuale recente rispetto all'omicidio e rilevando che la consulenza Lalli-Epicopo, nel riscontrare le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole

labbra, rappresentava la possibilità di un rapporto sessuale, compiuto o tentato, prima che il soggetto femminile avesse avuto il tempo di lubrificare adeguatamente il canale vaginale e osservando che il prof. Umani Ronchi, in sede di incidente probatorio, era pervenuto alla conclusione che vi fosse stata una *escalation* di violenza e minacce, desunta dalla insignificante lesione sulla guancia sinistra della vittima, che dovette logicamente precedere la più grave lesione, e rilevando, infine, che vi erano sul cadavere segni riferibili ad azione di contenimento degli arti, indicativi di manovre di afferramento.

Riteneva inveritiera la versione dei fatti fornita dal GUEDE, essendo stato smentito dagli amici Crudo Alex e Maly Philip Michael circa i suoi spostamenti, prima e dopo l'ora del delitto, il 1° novembre ed anche sulla base di significative contraddizioni nelle quali era incorso, facendo entrare Amanda Knox sulla scena del delitto solo nell'interrogatorio del 26 marzo 2008, nel corso del quale ebbe anche ad ammettere, correggendosi, che non aveva un appuntamento vero e proprio con la KERCHER, contraddizioni concernenti anche l'episodio del bacio, dapprima descritto come avvenuto nel locale "Domus" e poi nella casa della vittima; contraddizioni concernenti il luogo di incontro della sera precedente (dapprima nella casa degli spagnoli, di cui forniva dettagliata descrizione, escludendo di averla poi rivista al "Domus", poi, ma solo nell'interrogatorio del 26 marzo 2008, in quest'ultimo locale); la riteneva inveritiera anche alla luce del fatto che non era stato rinvenuto il famoso *iPod* che, a suo dire, aveva all'orecchio, in bagno, al momento dell'urlo e del fatto non spiegato, che quando si decise (nel terzo interrogatorio) a parlare della presenza di Amanda, riferì che costei suonò alla porta, pur avendo le chiavi; sottolineava, a conferma, l'inattendibilità della frase pronunciata dall'accoltellatore sulla presenza del "negro" cui affibbiare la colpa del fatto, pronunciata prima di andar via e senza preoccuparsi del fatto che costui potesse avvertire i Carabinieri, cosa che, peraltro, si guardò bene dal fare.

La non veridicità delle sue dichiarazioni risultava, poi, secondo il primo giudice, dal fatto che nessuno degli amici della KERCHER la sentì parlare dell'appuntamento e, comunque, di un minimo interesse della stessa nei

confronti del GUEDE, nemmeno la sera del 1° novembre a cena, dove ebbero modo di visionare le foto della notte precedente e commentare la festa; come pure nessuno degli amici e conoscenti di quest'ultimo ne raccolse confidenze e apprezzamenti su Meredith, né, a parte quello in casa dei ragazzi marchigiani, ebbe modo di assistere a precedenti incontri tra i due.

Escludeva, poi, la sussistenza del concorso anomalo nell'omicidio, di cui all'art. 116 c.p., dovendosi desumere l'accettazione delle più gravi conseguenze dell'azione aggressiva dall'aver tenuto la mano della ragazza, impedendole di difendersi, dal prolungarsi della condotta e dalla progressione criminosa, nessuno avendo posto in essere azioni di contrasto all'apparire dell'arma.

Negava, infine, la concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta ed il comportamento tenuto *post delictum* dall'imputato e le falsità ed invenzioni raccontate.

L'APPELLO

Avverso la sentenza ha proposto appello, a mezzo dei suoi difensori, l'imputato, articolandolo in sette motivi ed un motivo aggiunto.

Con il primo motivo, deduceva **l'insussistenza della violenza sessuale**.

La difesa, attraverso il posizionamento delle varie macchie di sangue rinvenute, ha ricostruito la posizione del corpo della vittima quando ebbe a ricevere il colpo mortale; cioè, verso l'armadio; dall'altezza, poi, dello spruzzo di sangue sull'anta dell'armadio, ha desunto che la vittima potesse essere piegata sulle ginocchia o che fosse in piedi e fosse caduta molto rapidamente; quanto al posizionamento dell'aggressore, deduceva che costui si trovasse dietro la vittima o, comunque sul lato anteriore destro, atteso lo spruzzo di sangue che raggiunse l'anta anteriore dell'armadio; escludeva che fosse stata trattenuta la mano sinistra della vittima, potendosi il fatto della presenza di una sola ferita su quella mano, rispetto a quelle presenti sulla mano destra, spiegare con la quasi immediata perdita dei sensi per lo shock ipovolemico insorto a causa della cospicua perdita di sangue e, comunque, non essendo state trovate ecchimosi all'arto superiore sinistro, indicative dell'afferramento del braccio e

potendo le maggior ferite riscontrate sulla mano destra spiegarsi con il fatto che la vittima fosse destrorsa e che si difese, perciò, con quella mano.

Rilevava che le ecchimosi rinvenute sulla coscia sinistra, definite dal c.t.u. "tenuissime e scarsamente visibili", dovevano ritenersi incompatibili con "il deciso afferramento" necessario per la divaricazione forzata delle cosce; evidenziava che gli accertamenti medico legali non avevano appurato l'esistenza di segni esterni che potessero far pensare ad una violenza carnale.

Rilevava, poi, che l'entità delle lesioni riportate al collo dalla vittima avrebbe vanificato qualunque tentativo di soccorso.

Quanto alle analisi del DNA, rilevava che non erano state trovate tracce di liquido seminale nel tampone vaginale; che la presenza del DNA dell'imputato sul tampone, sul polsino della felpa, sul bordo destro del reggiseno era stata rilevata solo dalle analisi dei marcatori di cromosoma Y, indice che il materiale biologico fu rinvenuto in minima quantità, mentre quello rinvenuto sulla borsa risultava di quantitativo più elevato, in relazione ad una presa energica della borsa stessa, al fine di sollevarla e spostarla, presa energica che, pertanto, non era dato rinvenire su altri oggetti, compresa la felpa, sui quali si poteva, perciò ipotizzare che il materiale biologico del GUEDE fosse costituito da semplice sudore.

Contestava, poi, le argomentazioni del primo giudice, osservando, a proposito della simulazione posta in essere con il togliere il reggiseno alla vittima, come non avesse senso simulare una violenza sessuale che c'era già stata, senza soffermarsi sul movente dell'ammanto dei soldi prospettato dall'imputato, come causa del litigio tra Meredith ed Amanda, sfociato nel tragico evento e sulla tesi che quest'ultima e il Sollecito, autori, pacificamente, della simulazione, potessero essere stati all'oscuro del pregresso rapporto sessuale tra la vittima ed il GUEDE e che avessero inscenato le tracce di una violenza sessuale sfociata nell'omicidio per nascondere la commissione di un furto sfociata nell'omicidio.

Deduceva la illogicità del fatto che tre ragazzi, per giunta muniti di un arma, non fossero riusciti a violentare, per tutto il tempo desiderato, una ragazza di appena 50 Kg..

Contestava la tesi del primo giudice della mancanza di un appuntamento tra l'imputato e la KERCHER, poiché non teneva conto del fatto che vivevano nella stessa città, avevano amici in comune e che risultava dimostrato che gli stessi, alla stessa ora, erano entrambi nella stessa discoteca "Domus" e contestando, comunque, che la condanna potesse basarsi unicamente sulle non veritiere dichiarazioni dell'imputato.

Con il secondo motivo deduceva **l'insussistenza della volontà omicida dell'imputato.**

Rilevava, infatti, la mancanza di prova della volontà omicida dell'imputato, stante il fatto che il ritenuto movente sessuale ben poteva essere "annullato" dalla altrettanto valida ipotesi dell'atto sessuale consenziente, atteso che la possibilità che i due si conoscessero si basa sugli stessi argomenti in base ai quali il primo giudice ha ritenuto che si conoscessero l'imputato e gli altri due concorrenti (il contesto di ventenni in una città universitaria, con relative opportunità di incontri), né valeva, in contrario, la circostanza che la vittima non avesse confidato alle amiche l'appuntamento con il GUEDE (risultava che non avesse confidato nemmeno di aver fatto uso di cannabis); rilevava che, in ogni caso, l'incidente probatorio non aveva consentito di ravvisare violenza sessuale.

Deduceva, inoltre, che era stata ampiamente dimostrata l'assenza di alcun legame tra l'imputato ed il coltello, utilizzato e nascosto da altri.

Con il terzo motivo deduceva **l'insussistenza del concorso di persone nel reato.**

Premesso che la semplice presenza sul luogo del delitto non è idonea, di per sé, a configurare tale concorso, contestava l'assunto del primo giudice che vi fosse stato accordo criminoso per perpetrare la violenza sessuale e che fosse poi sopravvenuto l'accordo per perpetrare l'omicidio, stante, in primo luogo, la debolezza delle argomentazioni secondo le quali gli imputati si conoscessero ed

avessero maturato e concordato preventivamente tale proposito e stante la conclusione dello stesso giudice che il GUEDE non fosse l'autore materiale dell'omicidio, senza, peraltro, indicare gli elementi sulla base dei quali dovesse riconoscersi la colpevolezza dello stesso (partecipazione alla fase preparatoria o ideativa del reato e sua manifestazione), stante l'assenza di prove di un collegamento del GUEDE con gli altri due, non essendo sufficiente a provarlo la sua presenza sul luogo del delitto, occorrendo, per il concorso, anche un ruolo attivo.

Evidenziava che la prova principale, se non l'unica, del collegamento tra i tre era costituita dal teste Kokomani, che in sede di indagini aveva asserito di averli visti insieme in prossimità della abitazione teatro dei delitti, ma che tale teste, alla cui audizione era stata anche condizionata la scelta del giudizio abbreviato, era stato sbugiardato in udienza, facendo venir meno ogni certezza sui collegamenti degli imputati.

Ribadiva che la presenza di una ferita sulla mano sinistra, da contatto con la lama e che sull'arto non vi fosse alcun segno di afferramento dimostrava che anche quella mano fosse libera, mentre la presenza sulla stessa mano di macchioline nere, senza segni di strofinio dimostrava che la felpa non era indossata dalla ragazza al momento del ferimento e non che fosse stata sfilata dopo; né la presenza di tracce biologiche risulta idonea a provare, oltre alla relazione tra un soggetto ed un oggetto, anche una relazione tra soggetti, se è vero che lo stesso giudice ha ritenuto successiva e finalizzata alla manomissione della scena del delitto, cui il GUEDE è risultato estraneo, la traccia di DNA di Sollecito sul reggiseno della vittima.

Riteneva, comunque, incompatibile con la volontà di uccidere il fatto che il GUEDE avesse cercato di tamponare la ferita della ragazza con gli asciugamani rinvenuti.

Concludeva censurando la impugnata sentenza nella parte in cui, contro i principi affermati dalla Corte costituzionale e dai giudici di legittimità, non specificava e provava l'efficacia causale della attività materiale o morale

attribuita al GUEDE, requisito indispensabile perché si potesse concretizzare il concorso di persone nel reato.

Con il quarto motivo deduceva **la violazione dell'art. 533, 1° comma c.p.p. sui ragionevoli dubbi.**

Rilevava in proposito come il GUP non avesse spiegato il perché, pur essendone il più interessato, avendo lasciato più tracce degli altri, non avesse partecipato alla manipolazione della scena del delitto; né avesse spiegato perché mai fosse stata simulata una violenza sessuale che riteneva esserci stata, quando era più logico dar credito al movente prospettato dall'imputato dell'omicidio conseguente ad un litigio per l'ammacco di soldi e degenerato per il probabile uso massiccio di droghe; né, inoltre, avesse considerato che fu solo il Rudi a parlare di tamponamento delle ferite attraverso gli asciugamani ed a chiedere inutilmente al P.M. di effettuare accertamenti sugli stessi per ricercare le sue tracce biologiche e che tale vano soccorso ebbe a comportare la sua uscita di casa dopo gli altri, ai quali, quindi, era da collegare il rumore di passi sulla ghiaia, riferito dall'imputato quando ancora non gli era nota la testimonianza della Capezzali; che non avesse dato nessuna valenza alle ferite alle mani dell'imputato, riscontrate al momento dell'arresto in Germania, secondo il quale erano state provocate dall'aggressore nel momento immediatamente successivo alla sua uscita dal bagno; non avesse dato conto del fatto che l'imputato fin dal primo momento avesse parlato del furto dei soldi subiti da Meredith, ritenendo, invece, che il furto ed il depistaggio fossero stati commessi dopo la fuga e del perché fossero state rinvenute solo tracce del GUEDE e non degli altri imputati; avesse considerato la dimenticanza del tirare lo sciacquone del bagno, in analogia con altro episodio raccontato dal teste Bonassi, come indicativo della ubriachezza di Rudi, anziché conseguenza dell'urlo di Meredith, come da lui rappresentato e, in sostanza, non avesse tenuto conto di ipotesi alternative di pari dignità.

Con il quinto motivo deduceva **l'insussistenza della aggravante dei futili motivi**, non avendo il giudice *a quo* fornito alcuna motivazione in merito alla sua sussistenza.

Con il sesto motivo chiedeva, in via subordinata, **l'applicazione dell'istituto del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.**

Osservava, in merito, che non risultava provato che l'imputato avesse prestato consenso alla progressione criminosa sfociata nell'omicidio ed anzi, risulterebbe al contrario che se ne sarebbe dissociato, prestando soccorso alla vittima.

Con il settimo motivo lamentava, pure in via subordinata, **la mancata concessione delle attenuanti generiche.**

Riteneva che tali attenuanti dovessero essere concesse, tenuto conto dello stato di incensuratezza, a dispetto della sua difficile esperienza di vita, della giovane età, del fatto che non fu lui ad impugnare l'arma, del fatto di essersi subito messo a disposizione dell'autorità dopo il suo ingresso in Germania ed esternando tale volontà, come di mostrato dalla *chat* con l'amico Benedetti Giacomo, ben prima di essere arrestato, contestando che la sua fuga fosse correlata alla necessità di assicurarsi l'impunità, ma ritenendola conseguenza di "disturbo acuto da stress".

Chiedeva, pertanto, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in alternativa, anche ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p.; in via subordinata, il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 116 c.p.; in via ulteriormente subordinata, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti alle aggravanti.

In via preliminare, chiedeva la riapertura della istruttoria dibattimentale per ammettere la produzione di due cd-rom contenenti conversazioni telefoniche tra l'avv. Manuela Saccarelli ed il sig. Egbaria Mohammad, già sentito come persona informata sui fatti in sede di indagini, in merito alla serata passata insieme a Rudi il 1 novembre 2007, per ammetterne la trascrizione, per ammettere le prove testimoniali dell'avv. Saccarelli e di Egbaria, per ammettere una c.t.u. per accertare la sussistenza del disturbo acuto da stress nell'imputato, al fine di valutarne il comportamento dopo l'allontanamento dalla casa di Meredith.

Con il motivo aggiunto, infine, chiedeva disporsi l'accertamento diretto a rilevare tracce biologiche del GUEDE sugli asciugamani rinvenuti attorno al cadavere della KERCHER, finalizzato alla dimostrazione della insussistenza della volontà di uccidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò che è realmente accaduto nell'appartamento sito al primo piano di Via della Pergola, 7, nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 21,00 e le ore 24,00 del 1 novembre 2007, il tempo, il modo, le circostanze dell'efferato omicidio, avrebbero potuto chiarirlo, almeno per un senso di umana pietà nei confronti della povera vittima, solo gli imputati, che invece hanno preferito infarcire le loro dichiarazioni, rese in diverse occasioni, di bugie, reticenze, retromarce, mezze verità, allusioni, prospettazioni inverosimili, accuse reciproche, più o meno velate; in mancanza, occorre ripiegare sugli elementi che emergono dalle carte processuali.

Occorre dare atto al giudice di primo grado dello scrupolo e del rigore logico-giuridico con il quale ha analizzato tutte le possibili ipotesi, privilegiando quella più in linea con le risultanze probatorie emerse dalle indagini, dalle testimonianze, dagli accertamenti peritali e dalle dichiarazioni dei protagonisti, fornendo, ad avviso della Corte, una corretta e ben argomentata lettura dei fatti emersi, tale da reggere alle altrettanto ben argomentate critiche mosse dalla difesa del GUEDE; come pure va dato atto alla difesa dell'imputato di non aver tralasciato nulla nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti stessi, difesa alla quale va anche dato atto della partecipazione, della passione e della scrupolosità con la quale ha onorato il proprio incarico professionale.

Va ricordato che il redattore della sentenza appellata è persona di notevole esperienza e stimato come persona equilibrata e professionalmente preparata: pertanto, non suggestionabile dalla enorme pressione mediatica ("furibonda"), attorno al caso, evocate dalla difesa.

Prima di addentrarsi nella disamina dei motivi di appello e degli argomenti esposti nel corso della discussione, appare opportuno soffermarsi brevemente sul profilo dei protagonisti del procedimento in esame, come emergente dalle carte processuali.

Chi era Meredith.

Meredith Susanna Cara KERCHER avrebbe compiuto 22 anni il 28 dicembre dell'anno in cui fu uccisa. Era nata a Londra ed ivi abitava, nel quartiere di Couldson; frequentava un corso di laurea in Studi Europei; era giunta a Perugia nel settembre 2007, avendo aderito al programma "Erasmus" e per completare il corso di laurea ed avendo studiato lì italiano ed il latino. Nelle foto pubblicate tramite *internet* appare una ragazza piena di vita, a suo agio in una città di provincia che le consentiva più libertà di movimento rispetto alla grande metropoli da cui proveniva e dove stava vivendo l'inizio di una storia sentimentale con un ragazzo italiano, Giacomo Silenzi, l'unica persona di sesso maschile che, a detta della Romanelli e della Mezzetti, avesse avuto accesso alla sua stanza.

Chi ha avuto modo di conoscerla (le amiche inglesi, le ragazze che condividevano l'appartamento, i ragazzi del piano sottostante), la descrive come una ragazza discreta, seria, riservata, molto legata al suo ambiente familiare (racconta la Romanelli che non si separava mai dal suo cellulare - uno di quelli rinvenuti da Biscarini Alessandro nel giardino della propria casa e consegnati alla polizia postale dalla di lui madre - perché preoccupata per le condizioni di salute della madre, con la quale stava costantemente in contatto); tutto ciò, senza essere puritana, concedendosi, talvolta, qualche piccola trasgressione (qualche bicchiere, una tirata da una "canna" fatta circolare nel gruppo, qualche rapporto sessuale con Giacomo Silenzi, come da costui riferito); differente in questo, tuttavia, della sua coinquilina Amanda Knox, più sfrontata ed estroversa, meno ossequiosa delle regole, sessualmente disinibita (raccontava Meredith alle amiche Robin Butterworth e Amy Frost del suo imbarazzo provato nell'aver visto nel beauty della sua vicina di stanza, lasciato nel bagno, in bella vista, dei preservativi ed un vibratore); le stesse due amiche



sopra citate hanno poi riferito anche dell'imbarazzo della ragazza, che evidentemente non era stata capace di dire di no, quando i ragazzi del piano di sotto (tra i quali il Silenzi) le avevano lasciato le chiavi dell'appartamento, con l'incarico di innaffiare, di tanto in tanto, le piantine di cannabis; insomma una ragazza piena di voglia di vivere, di fare esperienze, ma misurata e giudiziosa, non certo alla ricerca di facili avventure ed anche piuttosto rigida nel campo dei rapporti sentimentali (v. la discussione sulla fedeltà, con la Romanelli e la Mezzetti).

Chi è Rudi.

Rudi Hermann GUEDE è nato ad Agou, in Costa d'Avorio, il 26 dicembre 1986. All'età di sei anni viene in Italia con il padre (la madre sarebbe sparita subito dopo la sua nascita: teste Mancini Gabriele), con il quale si stabilisce per qualche tempo in Perugia; una volta che il padre, con il quale risultava avere un difficile rapporto. ebbe a fare ritorno in Costa d'Avorio ed avendo come suo unico punto di riferimento una zia abitante a Lecco, i servizi sociali, che già si erano occupati di lui, lo avevano affidato a famiglie umbre, da ultimo alla famiglia Caporali, proprietaria della soc. "Liomatic", che sponsorizzava una squadra di basket, nella quale ebbe talvolta a giocare; compiuti i diciotto anni e svincolatosi dalla tutela dei servizi sociali, comincia la sua vita randagia e disordinata, manifestando allergia a qualsiasi impegno e responsabilità: scompare e riappare a Perugia, lascia comodi posti di lavoro procuratigli da persone disposte ad aiutarlo (pur mostrando sempre, nei confronti di queste, il lato migliore del proprio carattere) o si fa licenziare, abbandona i vecchi amici, salvo farsi sentire al momento del bisogno.

Si mostra disponibile agli eccessi: parecchi dei suoi amici e frequentatori raccontano di averlo visto ubriaco o sentito che avesse fatto uso di droghe (v., in particolare, Rakauaskas Vykintas, Savoy Rebecca, Avital Benedek, Bonassi Stefano, Barrow Abukar Mohamed, Salim Zafer); non è nuovo a comportamenti illegali (il 27 ottobre 2007, come già accennato, viene sorpreso a Milano, in un asilo, dove aveva trovato momentaneo ricovero, in possesso, tra l'altro, di un computer risultato sottratto ad uno studio legale di Perugia);

risulta un abile *internauta* e frequentatore di *internet point* (gli amici Mancini e Benedetti furono da lui contattati con programmi di *internet*), tanto che in Germania, mentre comunicava, in un *internet-café*, con l'amico Giacomo Benedetti, tramite il sistema *Skype*, seguiva contemporaneamente le notizie dell'inchiesta, sempre via *internet*, attraverso una emittente Mediaset; si mostra, infine, molto abile e niente affatto sprovveduto nel costruirsi alibi e nell'aggiustare le sue "verità" a mano a mano che i media pubblicano aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini.

A questo punto, occorre premettere che la Corte ritiene di non poter condividere l'assunto del GUP, peraltro meramente apodittico, circa l'inutilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, delle registrazioni delle conversazioni tramite *Skype* tra l'imputato ed il Benedetti.

A parte il fatto che tali conversazioni sono state integralmente confermate dall'interlocutore Benedetti e sono state ampiamente e giustamente utilizzate dalla difesa per dimostrare l'intenzione del GUEDE di rientrare in Italia e di consegnarsi alla polizia, basta osservare che le conversazioni tramite computer con il sistema *Skype* non sono, almeno allo stato (e tanto più all'epoca in cui si svolsero) intercettabili, essendo le chiamate criptate con complessi algoritmi di crittografia, sicché nessuna autorizzazione giudiziaria avrebbe potuto consentirne la captazione; in secondo luogo esse si svolsero alla presenza di agenti di polizia dello SCO, i quali non solo ebbero modo di assistervi e di ascoltarle, ma anche di intervenire indirettamente, suggerendo al Benedetti le indicazioni da fornire all'imputato sulle modalità con le quali avrebbe dovuto tornare in Italia e sul luogo in cui incontrarsi.

In ogni caso, "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata dal protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a

rendere testimonianza nel processo” (Cass., Sez. 6, 24 febbraio-22 aprile 2009, n. 16986).

Sulle questioni di rito sollevate dalla difesa, la Corte si è già pronunciata, rigettandole, con ordinanza del 18 novembre 2009.

Ed invero, a parte la compatibilità delle richieste avanzate con il rito prescelto del giudizio abbreviato, specie in fase di appello, l’acquisizione della documentazione a sostegno della richiesta di escussione del teste Egbaria Mohammad, il quale avrebbe ammesso, contrariamente a quanto dichiarato in sede di indagini, di aver visto l’imputato la notte del 1° novembre 2007 e l’escussione stessa del teste predetto, concernendo fatti non decisivi e non direttamente collegati con i delitti oggetto del procedimento, non risultano assolutamente necessarie ai fini della decisione: anche ad ammettere, infatti, che la circostanza sia vera, nulla aggiunge o toglie alla credibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato, tenuto anche conto delle contrastanti ed opposte dichiarazioni rese da altri testi (secondo Cass., Sez. 6, 10 novembre 2005, n. 45240, l’integrazione probatoria in appello, pur non essendo esclusa in modo assoluto, può essere disposta, anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, escludendo che possa farsi ricorso all’integrazione per far fronte ad ordinarie lacune probatorie nel merito o per acquisire prove a carico dell’imputato).

La richiesta di accertamento peritale per verificare l’esistenza di tracce biologiche sugli asciugamani che l’imputato asserisce di aver utilizzato per cercare di tamponare il sangue che sgorgava dalla gola della vittima non è stata accolta, non solo perché non si trattava di prova decisiva, ma soprattutto perché inutile, risultando dagli atti che la polizia scientifica non aveva rinvenuto tracce biologiche sugli stessi perché completamente intrisi di sangue, fatto che non permetteva il reperimento di D.N.A. e uno di essi, addirittura, aggredito dalle muffe.

Parimenti, non è stato ritenuto rilevante il richiesto accertamento peritale diretto a verificare la sussistenza nell'imputato del **disturbo acuto da stress**, che avrebbe giustificato la sua fuga e l'omissione di soccorso della vittima, disturbo prospettato solo in questa fase e sulla cui sussistenza, peraltro, la Corte ritiene di avanzare seri dubbi, per le ragioni che saranno evidenziate in seguito.

Prendendo ora in esame il primo motivo di appello, concernente **l'insussistenza della violenza sessuale**, ritiene il collegio che gli argomenti a sostegno del motivo, pur puntuali e suggestivi, non siano convincenti e non siano idonei ad inficiare l'impianto argomentativo della impugnata sentenza a sostegno della tesi contraria.

Dalle risultanze degli atti emergono dati incontrovertibili: 1) l'imputato fu presente sulla scena del delitto, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni, prima, durante e dopo l'omicidio; 2) sul corpo della povera Meredith sono state rinvenute tracce di un rapporto sessuale con il GUEDE (v. risultati degli accertamenti sul tampone vaginale, che hanno consentito, attraverso il marcatore genetico denominato aplotipo Y, di ricondurre all'imputato il materiale biologico rinvenuto), rapporto conclusosi con la mera penetrazione del pene o delle dita, non essendo state rinvenute tracce di sperma; 3) sul reggiseno della ragazza e sul polsino della felpa, dalla stessa indossata quella sera, è stato rinvenuto altro materiale biologico riconducibile al GUEDE; 4) sul corpo della vittima sono state riscontrate, come rilevato dalla difesa delle parti civili, ben 43 lesioni che, anche escludendo quelle determinate dalla caduta del corpo sul pavimento, risultano sempre considerevoli e frutto di azione violenta sulla stessa e cagionate con armi da punta e da taglio o con forti pressioni delle mani e degli arti (ad esempio, quelle di natura ecchimotica riscontrate sulla bocca, sul naso, sulla zona sottomandibolare e sulle cosce), certamente incompatibili con la tesi del ladro che, sorpreso a rubare, abbia voluto eliminare un testimone scomodo.

Si deve prendere atto, peraltro, che la scienza medica, attraverso i consulenti e periti, non è stata in grado di concludere per l'esistenza o meno

della violenza sessuale, sulla base della constatazione che su un numero elevato di donne vittime di abuso sessuale (classificato nell'ordine del 75% dalla prof.ssa Aprile) non vengono riscontrate lesioni di natura traumatica, mentre, per contro, possono riscontrarsi tali tipi di lesioni a seguito di rapporti sessuali consenzienti; ma è anche vero che consulenti e periti hanno fornito dati e constatazioni significativi, pur lasciandoli alla interpretazione del giudice.

Il primo giudice ha ricordato che secondo la prima consulenza, Lalli-Epicopo, le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra della vittima potevano spiegarsi con l'assenza di lubrificazione vaginale, sintomo di un rapporto sessuale, in assenza di preparazione e disponibilità della donna, ascrivibili, pertanto, o ad un rapporto sessuale, compiuto o tentato, frettoloso o contro al volontà stessa del soggetto passivo.

Osservavano i consulenti nominati dal P.M. che "in assenza di lubrificazione vaginale, l'introduzione del pene o anche solo delle dita del soggetto attivo è in grado di determinare tali lesioni ecchimotiche per la compressione esercitata e/o per lo sfregamento".

Propendevano per una attività sessuale a contenuto violento anche i consulenti, nominati successivamente dal P.M., Bacci-Liniero-Marchionni; ancora, di attività sessuale prossima all'evento letale e di reato a sfondo sessuale ha riferito, in sede di incidente probatorio, il perito, prof.ssa Aprile.

Secondo il perito prof. Umani Ronchi, poi, vi fu una *escalation* di violenza nei confronti della vittima, provata dalla piccola ferita sulla guancia, che non avrebbe avuto senso se fosse stata procurata dopo la profonda ferita da taglio sul collo, risultata letale, mentre ne avrebbe avuto ove si fosse ipotizzato che fu finalizzata a vincerne la resistenza.

Depongono in tal senso, del resto, le ecchimosi riscontrate sulle cosce della vittima, chiaro segno di esercizio di pressione sulle stesse; il rinvenimento sul polsino della manica sinistra della felpa della vittima del D.N.A. e del cromosoma Y riconducibile al GUEDE, materiale biologico contenuto nelle cellule epiteliali di sfaldamento, che si producono a causa di una consistente

pressione della mano sull'oggetto e perciò interpretabili come atto di ritenzione del braccio di Meredith.

Si è parlato, da parte della difesa, di possibili contaminazioni dei reperti, nel senso che il profilo genetico dell'imputato possa essere stato trasportato su un oggetto (felpa, reggiseno della vittima) da un operatore o da altri, presenti nell'appartamento di via della Pergola; si è anche detto che le tracce biologiche riconducibili all'imputato su alcuni degli oggetti possano essere state cagionate dal sudore dello stesso.

L'ispettore Battistelli, della Polizia postale, intervenuto nella tarda mattinata del 2 novembre, ha riferito di aver impedito l'accesso ai presenti una volta aperta la porta della stanza di Meredith e constatata la presenza di copiose tracce di sangue e del corpo della vittima che spuntava da sotto la coperta.

La dott.ssa Stefanoni, nel corso di un lungo ed articolato esame in sede di udienza preliminare, ha tenuto a precisare che tutte le procedure erano state rispettate dal personale della Polizia Scientifica che ha effettuato i prelievi, con cambio di guanti ad ogni prelievo di materiale ritenuto significativo, cambio di coperture dei calzari e passaggi controllati da una zona all'altra della casa, uso di pinzette monouso e di bustine di plastica in cui infilare i reperti, di tute e mascherine, come del resto visibile dalle foto prodotte, precisando che la contaminazione poteva avvenire solo con materiale portato dall'esterno e non con quello già presente all'interno; ha altresì escluso la contaminazione da laboratorio, trattandosi, peraltro, di accertamenti disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p., cui hanno avuto occasione di partecipare consulenti di parte, che non risulta abbiano effettuato rilievi; aggiungeva che il trasferimento di D.N.A. non è affatto facile, necessitando di contatti con un grosso quantitativo di materiale contaminato e, in ogni caso, fresco e non secco; né lo spostamento di alcuni oggetti rispetto al primo sopralluogo (pezzo di reggiseno con i gancetti, materasso, cuscino, ante dell'armadio) risultavano aver avuto incidenza nello spostamento del profilo genetico, già presente nell'appartamento.

Quanto al sudore, ha spiegato la dott.ssa Stefanoni che il sudore non ha cellule all'interno, ma può fare soltanto da tramite al trasferimento di cellule da una mano, ad esempio, che stringe l'oggetto.

Paradossalmente, al dubbio prospettato dalla difesa ha fornito una risposta, non certo ispirata da criteri scientifici, ma da mero buon senso, la stesso GUEDE, nella conversazione, sottoposta ad intercettazione ambientale il 13 marzo 2008, nel carcere di Perugia Capanne, con Benedetti Giacomo, quando, parlando del coltello rinvenuto in casa di Sollecito (quello con tracce di DNA di Amanda sul manico e con tracce di DNA di Meredith sulla lama), dice, riferendosi alla ipotesi che la traccia fosse costituita da sudore: *"Meredith in quella casa non c'è mai stata...Se fosse sudore... non ci sono tre giorni sul coltello"*.

Ma, ad avviso della Corte, ciò che più convince della sussistenza della violenza sessuale sta proprio nella inattendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato e ribadita in udienza, in sede di dichiarazioni spontanee, dichiarazioni, peraltro, dalle quali è sparito il riferimento all'improbabile suono del campanello che preannunciava l'ingresso in casa di Amanda, cioè di una persona in possesso delle chiavi di casa.

Il martoriato corpo di Meredith, attinto in più parti da armi da punta e da taglio (probabilmente due, dato il riscontrato diverso spessore delle ferite), fornisce una lettura diversa.

In particolare, risulta del tutto inattendibile la versione secondo la quale vi fu un approccio di rapporto sessuale consensuale con la vittima.

Emerge dagli atti che degli almeno tre contatti personali con la vittima, precedenti all'omicidio, che l'imputato ha dichiarato di aver avuto, uno solo risulta provato: quello di circa una settimana prima dell'omicidio, in casa dei ragazzi marchigiani del seminterrato di via della Pergola, 7, in cui erano state presenti anche Amanda e Meredith, nell'occasione in cui il GUEDE fece apprezzamenti nei confronti di Amanda, come da lui stesso riferito, senza, peraltro, manifestare un qualche interesse nei confronti di Meredith (teste Bonassi Stefano). Quanto all'incontro al "Domus" la notte di *Halloween*, nel

corso del quale sosteneva di averci scambiato qualche parola ed un bacio (sulla guancia, ha precisato in udienza; incontro, peraltro, collocato in un primo momento, a pochi giorni dai fatti, in casa di amici spagnoli, con i quali la ragazza inglese non aveva nulla a che fare), nessuno tra i suoi amici, né delle amiche di Meredith (in particolare Frost Amy, che rimase con lei tutta la notte) vide i due parlare tra loro o, tantomeno, avvicinarsi. Quanto all'incontro al locale "Shamrock", in occasione della partita di rugby, valevole quale finale della coppa del mondo tra Inghilterra e Sudafrica, svoltasi a Parigi il 20 ottobre 2007 e vinta dal Sudafrica e che venne trasmessa in televisione nel suddetto locale, incontro nel corso del quale l'imputato avrebbe sfottuto Meredith per la sconfitta della sua squadra, nessuno dei suoi amici che all'epoca più frequentava, Crudo Alex e Maly Philip Michael, pure presenti alla trasmissione dell'evento, ebbero a notare il GUEDE parlare con la Kercher, che nemmeno conoscevano, tanto che fu lo stesso imputato a ricordare loro, dopo l'omicidio, che quella ragazza era presente quel giorno in quel locale.

Inoltre, nessuno dei ragazzi marchigiani, che pure ebbero a fare commenti salaci su Amanda in occasione di una delle sole due visite che il GUEDE fece nella loro abitazione (è lo stesso imputato a dire all'amico Benedetti, nella conversazione a mezzo *Skype*, di essere stato solo due volte a casa dei ragazzi marchigiani: pag. 42 della trascrizione) ebbero modo di notare un qualche interesse di Rudi per Meredith, riferendo invece del suo interesse per la Knox); neppure i suoi amici Crudo e Maly, che frequentava piuttosto assiduamente, ebbero mai a raccogliere confidenze su un suo interessamento nei confronti della ragazza; il Maly Philip, peraltro, ha anche smentito la versione di Rudi, secondo la quale, la sera del 1° novembre, incontrandolo al centro di Perugia, gli avrebbe confidato che quella stessa sera aveva un appuntamento con una ragazza.

Ma anche dal versante delle amiche di Meredith è risultato che nessuna la avesse mai sentita manifestare un qualche interesse per il GUEDE, che nessuna di loro conosceva, né che avesse loro confidato di avere appuntamento con un ragazzo la sera del 1° novembre.



Riferisce Buttterworth Robyn Carmel, nella cui abitazione la vittima consumò l'ultima cena, la sera del 1° novembre 2007, nelle dichiarazioni rese alla polizia britannica il 4 novembre 2007 (v. traduzione agli atti) che se Meredith avesse avuto intenzione di fare sesso con qualcuno, glielo avrebbe detto.

Né Purton Sophie, l'ultima delle amiche inglesi a vedere Meredith viva quella sera, lasciandola alle 20,55 a dieci minuti dalla abitazione di via della Pergola (v. annotazione dell'ass. della P.S. Barbadori Mauro), ebbe mai sentore di un qualche appuntamento della ragazza: entrambe erano stanche, a causa della nottata precedente ed avevano deciso di ritirarsi nelle rispettive abitazioni per riposare.

L'ipotesi, prospettata dalla difesa, secondo la quale la ragazza non confidasse tutto alle amiche, con riferimento al fatto che avrebbe loro taciuto di aver fatto uso di cannabis, non appare condivisibile, avendo, anzi, loro confidato qualcosa di ben più grave, come l'imbarazzante incarico di innaffiare le piantine di cannabis dei ragazzi del piano di sotto (dichiarazioni di Frost Amy alla Questura di Bergamo in data 8 febbraio 2008), oltre che i rapporti sessuali avuti con il Silenzi (Purton, 3 novembre).

Alla luce di ciò, appare del tutto inverosimile l'ipotesi che la KERCHER, la cui riservatezza era ben nota alla cerchia di amicizie e conoscenze, tanto da apparire altezzosa a Cocciaretto Giorgio, compaesano degli inquilini del piano seminterrato, come era noto il suo rigore nel campo dei rapporti sentimentali (la Romanelli e la Mezzetti riferiscono, in data 7 maggio 2008, di averle sentito dire che lei non avrebbe mai tradito nessuno), possa aver aperto la porta di casa al GUEDE, presentatosi senza alcun apparente motivo e, poco dopo, aver avuto con lo stesso delle effusioni ed un rapporto sessuale, interrotto a causa della mancanza di preservativi.

È, pertanto, più verosimile ritenere che l'ingresso dell'imputato nell'appartamento delle ragazze di via della Pergola sia stato favorito da Amanda Knox.

Depongono a favore di questa ipotesi: 1) il fatto che i due si conoscessero (oltre a varie testimonianze, lo ammette anche Amanda nel corso di una conversazione con il padre, oggetto di intercettazione ambientale del 20 novembre 2007 presso il carcere di Perugia Capanne); 2) il fatto che non furono notati segni di effrazione alla porta di ingresso; 3) il fatto che, come si vedrà meglio in seguito, la rottura del vetro della stanza della Romanelli fu solo una messa in scena; 4) il fatto che tanto la Knox che il Sollecito erano presenti sulla scena del crimine, non solo perché, dopo la iniziale reticenza, lo ammette lo stesso GUEDE, pur fornendo un contorno sfumato del secondo, che probabilmente doveva aver visto con Amanda, essendo in corso tra i due una intensa *love story*, ma sul quale, evidentemente, non aveva ben focalizzato la sua attenzione, ma anche per riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle indagini.

A ben vedere, ove si sovrapponesse alla figura di Diya Lumumba Patrick, nella ricostruzione calunniosa dell'evento fatta da Amanda alla p.g. il 6 novembre, la figura del GUEDE, quel racconto, peraltro successivamente smentito, avrebbe un senso compiuto accettabile (incontro in piazza Grimana, presso il campo di basket, guarda caso frequentato dall'imputato, che riferì di esservi passato anche quella sera, probabilmente anche dopo aver appurato che i suoi amici marchigiani non erano in casa e successivo ingresso nell'appartamento, in quel momento abitato dalla sola KERCHER, da parte di entrambi e del Sollecito, con ricordo più sfocato per quanto riguarda la presenza di quest'ultimo).

Non è dato sapere, nel silenzio della interessata, perché Amanda avesse indicato il Diya anziché il GUEDE, ma è verosimile che possa averlo fatto perché il secondo, a differenza del primo, avrebbe potuto smentire la sua dichiarata non partecipazione alla violenza sessuale e al susseguente omicidio; indicando, comunque, una persona di colore, nel caso che qualcuno avesse potuto notarli dirigersi insieme verso la casa o uscirne insieme.

Quanto alla simulazione del furto nella stanza della Romanelli ed il totale svestimento della vittima, il GUP concorda sostanzialmente con la tesi

dell'imputato che fossero avvenuti dopo la fuoriuscita dello stesso e degli altri due dall'appartamento.

Ha osservato, tuttavia, la difesa che non avrebbe avuto senso togliere il reggiseno alla vittima, in un momento successivo, per simulare una violenza sessuale che vi era stata, mentre avrebbe avuto senso simulare una violenza sessuale sfociata in un omicidio, per nascondere la commissione di un furto, correlata alle dichiarazioni del GUEDE di aver sentito la KERCHER lamentarsi di un ammanco di denaro, del cui prelevamento accusava la coinquilina Knox.

Tale ricostruzione non convince, poiché, a parte i due telefonini, asportati con ogni probabilità, dalla Knox e Sollecito, probabilmente per evitare che lo squillo senza risposta dei telefonini di Meredith dalla sua stanza potesse mettere in allarme le altre coinquiline, non vi è alcuna prova che dalla stanza di Meredith fosse stato asportato denaro o altro, non potendosi considerare tale la dichiarazione dell'imputato, che avrebbe appreso del furto *de relato*, circostanza, ovviamente, non più verificabile, tenuto anche conto del fatto che la KERCHER aveva, sì, avuto modo di lamentarsi del comportamento di Amanda con le amiche inglesi, a causa della sua sciatteria (la rimproverava, ad esempio, di non pulire il bagno), del suo comportamento discinto, ma mai la aveva accusata di averle sottratto qualcosa, tenuto anche conto del fatto che se è vero quanto riferito dalle coinquiline, che Meredith usava pagare l'affitto in contanti, nessuna prova vi era che avesse già prelevato la somma necessaria.

A parte, ancora, che l'intento poteva anche essere stato quello di rendere più evidente la violenza sessuale commessa dallo sconosciuto entrato dalla finestra oppure quello di evidenziare una disponibilità di Meredith ad un convegno sessuale, conclusosi tragicamente, appare più verosimile, peraltro, a questa Corte che il reggiseno sia stato tolto alla vittima nel corso della *escalation* di violenza finalizzato a consentire al GUEDE di sfogare i suoi istinti sessuali con la stessa, atteso che, stando a quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni, i gancetti presenti sul pezzo di stoffa, sulla quale è stato riscontrato il profilo genetico del Sollecito, risultavano distorti, segno evidente che era stata esercitata una certa forza per togliere l'indumento, mentre il lembo di stoffa

sembrava tagliato di netto, facendo pensare che fu necessario far uso di un coltello per poterlo sfilare, nei confusi momenti dell'aggressione sessuale, complicata dalla resistenza della vittima, la quale, secondo i prossimi congiunti, non era affatto quella ragazza minuta e incapace di reagire che si vorrebbe far credere, avendo praticato sport e, addirittura, un corso di *king boxing*; come dichiarato dalla sorella, spiegandosi la presenza del sangue sulla bretella del reggiseno come proveniente dalla ferita più piccola, provocata per vincere la resistenza della vittima; a ciò si aggiunga che, secondo i consulenti medico legali nominati dalla difesa della Knox, le macchioline tondeggianti di sangue rilevate sulla faccia anteriore del torace ed ivi proiettate per attività respiratoria dopo la ferita letale comprovavano che l'indumento era già stato tolto, non avendo alcun senso, tra l'altro, che fosse stato tolto nella fase successiva della cancellazione delle tracce.

Furono, perciò, il diniego e l'inaspettata resistenza della vittima, sopraffatta ma non domata, a scatenare, in menti già alterate dall'ammesso (da Amanda) consumo di droga ed in preda alla eccitazione, a scatenare la furia omicida.

Del resto, che l'ingresso dell'imputato non possa essere avvenuto attraverso la finestra della stanza della Romanelli, il cui vetro risultava rotto con un sasso, apparve subito evidente agli inquirenti per le evidenti difficoltà della scalata (la finestra si trovava ad una altezza di circa tre metri dal suolo, a fronte di un più agevole ingresso nell'appartamento sottostante dove, tra l'altro, quella sera non c'era nessuno), essendosi trattato di una rozza simulazione, talmente evidente che la stessa Romanelli, sentita dal P.M. il 3 dicembre 2007, ebbe a dichiarare “...*che poi ecco mentre eravamo lì mano a mano ci siamo resi conto che il furto era solo simulato, anche perché si vedeva chiaramente che i vetri della finestra stavano sopra i vestiti, è strano perché chi apre la finestra i vetri stanno a terra e poi ci sono i vestiti sopra...*”, “*e invece c'erano vetri dappertutto, dappertutto... sopra i vestiti*”.

L'unica spiegazione possibile dell'evidente simulazione non può che essere quella di un tentativo di sviare i sospetti da Amanda, che aveva le chiavi

dell'appartamento e che, in assenza delle altre due coinquiline, era l'unica che avrebbe potuto entrare liberamente in quella casa, consentendo l'accesso anche a Sollecito e GUEDE ed è verosimile, stando anche alle dichiarazioni di quest'ultimo, che tale simulazione sia stata posta in essere in un secondo momento, con un secondo accesso alla casa, dopo l'omicidio, simulazione posta in essere solo da chi poteva avere reale interesse ad allontanare da sé ogni sospetto (la Knox ed il Sollecito), non certo dal GUEDE, che non poteva accedere in quella casa a suo piacimento e che mai vi era entrato prima di quella notte (v. conversazione via *Skype* con Benedetti del 19.11.2007, pag. 88: "*quando ero con Meredith è stata la prima volta che ho messo piede in quella casa*").

Anche l'alibi, preconstituito dall'imputato, già nella conversazione dello stesso con l'amico Giacomo Benedetti, per sottrarsi alla scena del delitto, per il tempo strettamente necessario al compimento dello stesso, vale a dire l'ingresso al bagno per soddisfare un improvviso bisogno corporale, appare inverosimile.

È pur vero che, non essendo stato possibile, per la presenza di batteri, estrarre il D.N.A. dalle feci, tracce del profilo biologico del GUEDE sono state rinvenute in frammenti di carta igienica che si trovavano nella tazza del gabinetto: ma ciò prova solo che l'imputato si recò effettivamente al bagno, sentendosi, come ebbe a riferire, costipato per aver mangiato del *kebab*; si può anche supporre che fu a causa di quella urgenza che lo stesso fu accompagnato e fatto entrare in casa.

Quanto al resto, si osserva che l'iPod che il GUEDE ha detto di aver portato con sé non è stato mai trovato (e per quell'appassionato di musica che dice di essere, rimane difficile credere che se ne sia disfatto, non essendo certo un elemento indiziante, a differenza delle scarpe Nike, delle quali pure ha dichiarato di essersi disfatto).

Inoltre, la versione secondo la quale, all'urlo di Meredith si sia precipitato fuori dal bagno, senza nemmeno tirare lo sciacquone, contrasta con il fatto che, però, ebbe il tempo di pulirsi, come dimostra la carta igienica rinvenuta.

Sulla fase successiva del racconto, con l'assassino, che poi assumerà gli sfocati contorni del Sollecito (non ne fa il nome, ma ne fornisce una descrizione compatibile, anche con il riferimento alla giacca *napapijiri* e alla sillaba "af" che sentì pronunciare dalla vittima dopo l'accoltellamento) che gli si rivolta contro ferendolo alla mano con il coltello e, alla sua reazione, lo lascia con la più volte ripetuta frase "*negro trovato...*", si è a lungo soffermato il GUP per dimostrarne l'inverosimiglianza, basata sul fatto che l'aggressore, munito di coltello, avesse abbandonato il campo a fronte di una minima reazione, lasciando sul posto un testimone scomodo, fidando sul fatto che non solo non sarebbe stato creduto, ma che sarebbe stato ritenuto il vero assassino per il semplice colore della pelle!

Spiace constatare che a questa tesi surreale si sia, in certo qual modo, avvicinata la difesa quando ha evocato, nel corso della discussione, la figura di Tom Robinson, il ragazzo di colore protagonista del romanzo "Il buio oltre la siepe", ingiustamente accusato e condannato per violenza sessuale, quasi che il fatto che la persona da giudicare fosse di pelle nera potesse aver avuto una qualche influenza nel presente procedimento e che, comunque, potesse aver condizionato e suggerito una lettura distorta dei molteplici, gravi ed inequivoci indizi a carico dell'imputato: non è, ovviamente, così, essendo stato il giudice chiamato ad interpretare fatti e non suggestioni mediatiche.

Quanto alla ferita alla mano che l'imputato riferisce di aver riportato nella colluttazione con l'aggressore, la stessa risulterebbe confermata dalle foto della mano scattate dalla polizia tedesca (peraltro scarsamente leggibili); vi è però da rilevare che gli amici Crudo e Maly, con i quali, secondo la sua versione, si sarebbe incontrato la sera stessa dell'omicidio e, secondo quanto riferito dai due, la sera del 2 novembre, non ebbero affatto a notare la ferita, che pure doveva essere fresca ed incrostante.

Né appare significativa dimostrazione della fretta di uscire dal bagno il fatto che l'imputato avesse ommesso di scaricare lo sciacquone, trattandosi di comportamento analogo a quello verificatosi qualche giorno prima nella casa dei ragazzi marchigiani (teste Benassi): il che può anche essere indice, se non

di abitudine, del fatto che il GUEDE potesse essersi trovato in uno stato di alterazione, per ingestione di alcool o di droga, analogo a quello dell'episodio precedente.

Insomma, tra le mezze verità a "formazione progressiva" uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari (ad esempio, nell'interrogatorio davanti al P.M. nega di essere conosciuto con il soprannome di "barone", quando all'amico Benedetti, nella conversazione via *Skype*, pag. 83 trascriz., aveva spiegato che i ragazzi del basket lo chiamavano "il Barrone", per la sua somiglianza con il giocatore Barron Davis), tanto da risultarne una versione del tutto incompatibile con la realtà dei fatti come percepiti ed accertati.

Per questo, e non per altro, non può essere accettata la sua ricostruzione della vicenda.

Con ciò si è parzialmente risposto al secondo motivo di appello, concernente **l'insussistenza della volontà omicida dell'imputato.**

Il povero corpo martoriato di Meredith ne costituisce la più evidente smentita: non poteva essere una sola persona ad aver cagionato tutte quelle ferite e lesioni, in varie parti del corpo, dovendosi, altrimenti, supporre che, tenendo in mano un coltello e cercando di vincerne la resistenza, potesse aver lasciato tracce di soffocamento, evincibili dalle ecchimosi sulla bocca e sul naso e dalle riscontrate petecchie sottoconguntivali e tracce di strangolamento, evincibili dalle ecchimosi riscontrate sul collo e atteso anche il probabile uso di due coltelli ipotizzabile alla luce del diverso spessore delle ferite alla gola; e, come correttamente osservato dal GUP, tracce del profilo genetico del GUEDE sono state rinvenute sul polsino della felpa della vittima, segno evidente di una attività di contenzione, tanto è vero che la mano sinistra, a differenza della mano destra, evidentemente più libera, presentava solo una piccola e poco significativa ferita, come evidenziato dal medico legale, evincendosi con ciò che ella si era dovuta difendere soprattutto con la mano destra.

Che poi la KERCHER potesse essere destrorsa, come ipotizzato dalla difesa, nulla dimostrerebbe, essendo intuitivo che, a fronte di una aggressione con un'arma da taglio, chiunque si difenderebbe con entrambe le mani, a meno che una delle due mani non sia bloccata.

Va a tal proposito ricordato che la perizia medico legale disposta dal G.I.P. ha riscontrato lesioni anche ecchimotiche sugli arti anteriori, compatibili con la attività di contenimento (pag. 39 della relazione peritale).

L'assenza di ecchimosi al polso sinistro non appare significativa, avendo fatto la felpa da schermo o potendo ipotizzarsi che la pressione sia stata esercitata sulla stoffa, anziché sull'arto o anche che la stretta non sia stata talmente forte da incidere anche sull'arto.

Il primo giudice, poi, ha anche smentito, con motivazione condivisibile, la tesi che la vittima, al momento del ferimento, non indossasse la felpa (peraltro rinvenuta insanguinata), poiché altrimenti vi sarebbero state striature del sangue e tracce di scivolamento sulla mano sinistra della ragazza, rilevando, in contrario, che, a parte la presenza di qualche "strisciata", visibile nelle foto, il sangue presente su quella mano, le vistose macchie di sangue visibili sull'arto in questione si produssero successivamente, quando già la felpa era stata tolta, per contatto dello stesso con il sangue che sgorgava copioso dalla ferita principale.

Quanto al fatto, poi, che le tracce del profilo genetico dell'imputato sulla felpa fossero quantitativamente inferiori a quelle riscontrate sulla borsa, fatto interpretato dalla difesa come indice di una presa più leggera e quasi insignificante rispetto a quella operata sull'altro oggetto, tale prospettazione non convince.

Premesso che, come ricordato dalla dott.ssa Stefanoni, le tracce di D.N.A. vengono rilasciate solo se un oggetto viene afferrato con una certa energia, appare logico ritenere che le cellule epiteliali di sfaldamento, rilasciate da una presa energica con le mani, possano essere più copiose su un oggetto rigido rispetto ad un oggetto più morbido, come poteva essere la felpa, senza contare



che, come ha riferito la dott.ssa Stefanoni, la presenza di sangue, come quello riscontrato sui polsini della felpa, può avere effetto diluente sulle tracce stesse.

Pur non dovendo esaminare la posizione della Knox e del Sollecito, separatamente giudicati, la natura concorsuale dell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale impone di occuparsene almeno incidentalmente.

Si è già detto delle tracce della loro presenza nell'appartamento la sera del 1° novembre 2007, testimoniata dalle tracce di D.N.A. di Sollecito sul pezzo di stoffa con i gancetti del reggiseno della vittima, dal rinvenimento in casa del Sollecito, dove la vittima non era mai stata (teste Romanelli) del coltello, ritenuto compatibile dai periti con le ferite, almeno con quella più profonda, recante tracce della Knox sul manico e tracce della KERCHER sulla lama; presenza avvalorata dal rinvenimento della lampada di Amanda nella stanza di Meredith (dichiarazioni di Romanelli e Mezzetti del 7 maggio 2008), dalle loro bugie, compresa quella di Sollecito all'isp. Battistelli di aver chiamato i carabinieri, chiamata che, invece, risultava avvenuta dopo l'arrivo della polizia postale, dall'interruzione del traffico telefonico dei cellulari dei due, rilevato dai tabulati, dalle ore 21,00 circa del 1° novembre alla mattina del giorno successivo, dall'impronta del piede, compatibile con quello di Sollecito, sul tappetino del bagno (consulenza Boemia-Rinaldi), le impronte dei piedi dei due rilevate attraverso il Luminol, dal rinvenimento, nelle macchie di sangue dilavato presenti sul lavandino e sul bidet, del materiale genetico riconducibile, oltre che alla vittima, alla Knox (v. deposizione Stefanoni), dalla frase "*io ero là*" che Amanda si lascia sfuggire nel colloquio, intercettato, con i genitori nella Casa circondariale di Perugia Capanne, dalle dichiarazioni (nel terzo interrogatorio, davanti al P.M.) di Rudi GUEDE, allorché fa entrare per la prima volta, sulla scena del delitto, Amanda e fornisce indicazioni più puntuali sull'accoltellatore.

Altro elemento indicativo del concorso nell'azione omicidiaria sta nella testimonianza di Capezzali Nara, la quale, smentendo la tesi dell'imputato, che si sarebbe attardato rispetto agli altri allo scopo di tamponare le ferite della vittima con degli asciugamani, ha riferito, pur non sapendo precisare l'ora, che

dopo breve tempo dalla percezione dell'urlo "straziante" di donna, che le procurò un notevole stato di agitazione, tanto da non consentirle, per un po', di riaddormentarsi, senti dei passi di persone che correvano contemporaneamente, chi verso la scaletta di accesso a via del Melo e a via del Pinturicchio e chi verso via del Bulagaio, senza più sentire alcun rumore nei successivi momenti in cui rimase sveglia; e c'è senz'altro da crederle, potendosi comprendere l'effetto angoscioso di un grido umano, nel silenzio della notte, su una persona in stato di quasi dormiveglia.

Chi si dicesse correndo verso la scaletta in ferro (è l'imputato stesso ad ammetterlo nell'interrogatorio del 26 marzo 2008) fu il GUEDE, circostanza confermata dalla testimonianza di Formica Alessandra, che riferì che il proprio fidanzato, mentre stavano scendendo le scalette del parcheggio di Sant'Antonio, fu urtato violentemente da un ragazzo di colore che correva velocemente verso via Pinturicchio. Tale testimonianza, con il riferimento alla presenza di un carro attrezzi in via della Pergola, consentiva di collocare l'episodio, incrociandola con la testimonianza di Lombardi Giampaolo, conducente del carro attrezzi, a poco dopo le ore 23,00.

Appare, in proposito, significativa una frase che il GUEDE si lascia sfuggire quando cerca di spiegare all'amico Benedetti i motivi per i quali era scappato dalla casa di Meredith, pur raccontando di essere stato estraneo all'omicidio: "*ho avuto paura che avrebbero dato soltanto la colpa a me*". (pag. 16 trascriz. conversazione via Skype).

Quasi contemporaneamente, Sollecito e Knox vengono avvistati da Curatolo Antonio in Piazza Grimana, sicuramente provenienti dalla direzione di via della Pergola, mentre guardavano ripetutamente verso il basso, appunto in direzione di via della Pergola, dove, con ogni probabilità, tornarono, una volta spariti dalla vista del teste, non appena constatato che l'urlo di Meredith non aveva prodotto allarme, né richiamato l'attenzione dei vicini o dei passanti, né fatto intervenire le forze dell'ordine, allo scopo di far scomparire, per quanto possibile, le loro tracce e allontanare i sospetti dall'unica persona che quella

sera poteva essere rientrata nell'appartamento con le chiavi, con la messa in scena del furto.

Obietta la difesa che l'imputato non risulta aver impugnato il coltello considerato l'arma del delitto e che, conseguentemente, non vi sarebbe prova della sua concorrente volontà omicida.

Non è stata contestata la premeditazione, né vi sono elementi per sostenere che già prima di far ingresso nella casa il terzetto avesse maturato il proposito di commettere delitti; certamente l'introduzione nel locale di un coltello, poi rinvenuto in casa di Sollecito, non facente parte del corredo di utensili a disposizione delle coinquiline, come ebbero a dichiarare la Mezzetti e la Romanelli, appare inquietante, ma niente autorizza a ritenere che fosse stato portato apposta per realizzare un disegno criminale e perverso, che solo menti aduse a delinquere e senza scrupoli potevano concepire; basti pensare, in contrario, alla mania del Sollecito, ampiamente diffusa dai *media*, di uscire sempre con un coltello in tasca.

Se non vi fu premeditazione e se, conformemente alla ipotesi accusatoria, l'omicidio fu l'atto finale di una *escalation* di violenza, allora il GUEDE vi concorse pienamente, non solo per essere stato l'autore della violenza sessuale, ma anche per aver tenuto ferma la mano sinistra della vittima mentre alla stessa venivano inferte le ferite letali.

Ed invero, l'imputato, quando per vincere la resistenza della vittima, essendosi rivelate inutili le manovre di violento afferramento del collo, le cui tracce furono constatate dal medico legale, venne fuori il coltello, utilizzato con progressione lesiva impressionante, non poté non rendersi conto, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, di quale potesse essere l'esito finale della violenza esercitata; senza contare che chi ha in corso una azione violenta su una persona non può non rappresentarsi il trasmodare della violenza, specie se posta in essere in più persone ed utilizzando armi, in omicidio; tenendo anche conto del fatto che Meredith, che conosceva gli imputati, ove lasciata in vita, poteva essere un testimone di accusa per la violenza sessuale subita.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere respinto anche il terzo motivo dell'appello, relativo alla **insussistenza del concorso di persone nel reato**.

In proposito, non appare condivisibile l'assunto difensivo che Rudi non avesse agito di concerto con gli altri due coimputati, sia per le considerazioni sopra svolte, sia per il fatto che, come detto, l'ipotesi accusatoria non contemplava la premeditazione ed il previo concerto, lasciando spazio all'ipotesi che la determinazione criminosa fosse maturata soltanto dopo l'ingresso dei tre nell'appartamento e la constatazione che Meredith fosse sola in casa.

Del resto, è provato che Amanda conoscesse Rudi, come pacificamente ammesso da quest'ultimo e non riveste alcun rilievo il fatto che l'imputato conoscesse o meno Sollecito, atteso che fu Amanda e non Meredith a farlo entrare nell'appartamento di via della Pergola; non è, certo, sufficiente l'inaffidabilità del teste Kokomani in merito alle dichiarazioni di averli visti insieme, non si sa se la sera del 31 ottobre o del 1° novembre, dichiarazioni fantasiose e giustamente stigmatizzate dal primo giudice, a far venir meno tale collegamento.

Quanto all'asserito tamponamento della ferita con gli asciugamani da parte del GUEDE, comportamento comunque successivo all'azione letale, non può certo da essa inferirsi l'assenza della volontà di uccidere.

Ammesso e non concesso che sia stato lui, senza alcuna partecipazione degli altri, a cercare di arrestare la copiosa fuoriuscita del sangue dal collo di Meredith (come detto, non è stato possibile accertare la presenza di materiale biologico sui tre asciugamani intrisi di sangue), è pur vero che, stando alla testimonianza della Capezzali, ciò dovette avvenire nell'immediatezza, avendo la stessa teste, poco dopo l'urlo, avvertito lo scalpiccio contemporaneo di passi sul vialetto antistante l'abitazione, in opposte direzioni, mentre, pur rimanendo sveglia, non avvertì alcun rumore di passi successivo: e sì che l'imputato uscì di casa correndo, risalendo, sempre di corsa, anche le scalette metalliche ed urtando, nella foga, il fidanzato della teste Formica; ciò nella consapevolezza

che quell'urlo, tanto possente da penetrare attraverso i vetri chiusi della casa della Capezzali, ad una settantina di metri di distanza dalla casa di via della Pergola, avrebbe richiamato l'attenzione dei vicini e avrebbe potuto consentire la scoperta del delitto.

Se ciò è vero, appare del tutto fuori luogo l'invocato "disturbo acuto da stress" come causa di giustificazione della repentina fuga dell'imputato, con Meredith morente.

A parte le sue dichiarazioni, infatti, che attribuiscono la sua fuga non ad uno stato confusionale e di alterazione psichica, ma al fatto di aver sentito rumori sospetti provenire dal piano sottostante, è proprio il suo comportamento successivo che smentisce la sopravvenuta insorgenza di un disturbo psichico.

Nulla, infatti, avrebbe impedito all'imputato, sapendo che Meredith era ancora viva quando scappò da quella casa, di fare una telefonata, magari anonima, magari da una cabina pubblica, se non al "113", almeno al "118", per far intervenire il Pronto Soccorso.

Invece, stando alle sue dichiarazioni, la sua preoccupazione, dopo essere passato a casa per ripulirsi (che fosse sporco di sangue lo prova la sua impronta palmare stampata sul cuscino accanto al corpo della vittima), fu quella di procurarsi un alibi, cercando di farsi vedere dai suoi amici Alex Crudo e Philip Maly; i quali, peraltro, riferiscono di averlo rivisto soltanto la sera successiva; vi è, tuttavia, la testimonianza di Espinilla Martin Carolina che riferisce di averlo visto al Domus nella notte fra l'1 ed il 2 novembre, in compagnia di persone che non conosceva, testimonianza che conferma l'intenzione dell'imputato di farsi notare in un luogo distante da via della Pergola.

La notte tra il 2 ed il 3 novembre 2007, il GUEDE fu avvistato al Domus da Savoy Rebecca e da Avital Benedik e in tale occasione, riferisce Davis Giulia che quando fu chiesto un minuto di silenzio per commemorare la morte della ragazza inglese, l'imputato stava ballando con lei.

Stando, poi, alle dichiarazioni di Alex Crudo, costui non notò nulla di strano nel comportamento dell'amico.

Allarmato dalle prime indiscrezioni sulle indagini, il 3 novembre 2007, Rudi lascia Perugia; il 4 novembre risulta essere stato denunciato dalla polizia di Monaco per aver fornito le false generalità di Wade Kevin.

Nessuna traccia di alterazioni psichiche, assenza di emozioni, a detta dei presenti, anche durante il minuto di commemorazione per la morte di Meredith.

Giustamente il primo giudice ha ritenuto non calzante l'esempio, prospettato in sede di discussione, del dottor Kimble, interpretato da Harrison Ford, nel film "Il Fuggitivo", atteso che quel personaggio, trovatosi davanti al cadavere della moglie, sentì il bisogno di avvertire le forze di polizia, cosa che il GUEDE si guardò bene dal fare, come invece avrebbe fatto qualsiasi persona che avesse potuto rivendicare la propria estraneità al delitto, anche a rischio di non essere creduta, facendo accorrere i soccorsi ad una persona gravemente ferita.

Né diverso era stato l'atteggiamento della Knox e del Sollecito in Questura, il giorno della scoperta del tragico evento, stando alle dichiarazioni delle amiche della vittima.

Resta apparentemente inspiegabile il motivo per il quale l'imputato, che pure da subito aveva indicato, in termini alquanto generici, l'aggressore armato di coltello, non avesse fatto subito il nome di Amanda e riferito il suo collegamento con l'aggressore; non solo, ma una volta chiamato in un pubblico dibattito, a ripetere quanto finalmente ebbe a dichiarare in merito alle persone presenti al tragico evento, si avvalse, come documentato dal P.G., della facoltà di non rispondere.

Si può, ovviamente, concordare con la difesa che il diritto al silenzio è garantito all'imputato dall'ordinamento processuale; si concorda un po' meno quando l'imputato, come nel caso in esame, è chiamato a svolgere la funzione di testimone garantito, dovendo riferire fatti commessi da terzi, data la sua dichiarata estraneità sia alla violenza sessuale che all'omicidio, anche se, formalmente, l'esercizio di quella facoltà è ineccepibile, essendo necessario un consenso suicida della parte interessata per far entrare nel processo le dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato.

L'unica risposta razionale è che GUEDE, finché ha potuto, ha taciuto, poiché, stante la profonda connessione degli eventi, accusare Amanda e Raffaele lo avrebbe esposto a più che probabili dichiarazioni ritorsive da parte di costoro.

Per quanto sopra esposto, inoltre, deve essere respinto anche il sesto motivo, proposto in via subordinata, concernente **la mancata applicazione del c.d. concorso anomalo**, di cui all'art. 116 c.p., con la diminuzione ivi prevista.

Il GUEDE partecipò attivamente a tutte le fasi della progressione criminosa: protagonista della violenza sessuale, ha fornito, come si è visto, il suo contributo alla violenza diretta a fiaccare la volontà della vittima, fino alla tragedia finale, anche quando spuntarono le armi da taglio.

Seppure gli altri due coimputati non avessero fatto alcun cenno agli asciugamani usati, non è verosimile, alla luce della tempistica riferita dalla Capezzali, che l'imputato sia andato avanti e indietro nel bagno, da solo, per prelevare gli asciugamani con i quali tamponare le ferite di Meredith; ma se anche se fosse stato vero, ciò non prova assolutamente la sua dissociazione dal più grave delitto.

Come ha, infatti, rilevato il procuratore generale di udienza, dissenso vi sarebbe stato se l'imputato, visto che l'azione stava andando oltre le sue previsioni ed aspettative, avesse in qualche modo interrotto l'*escalation*, o fermando i complici o uscendo davvero dalla scena del delitto, non quando l'azione aveva già prodotto il suo prevedibile esito.

Perché, invero, sussista il concorso anomalo è necessario che l'evento diverso non sia stato voluto, neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, configurandosi, altrimenti, la responsabilità di cui all'art. 110 c.p.; è, inoltre, necessario che l'evento più grave non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente (così Cass., Sez. 1, 24 ottobre-17 novembre 2006, n. 37940); è altresì necessario, per riportare il concorso di persone nel reato nell'ipotesi di

cui all'art. 116 c.p., che l'agente non abbia previsto ed accettato in concreto il rischio dell'evento diverso posto in essere dal complice del reato meno grave (da ultimo, Cass., Sez. 5, 8 luglio-9 settembre 2009, n. 39339; Cass., Sez. 2, 13-18 maggio 2009, n. 20885; Cass., SS.UU., 18 dicembre 2008-9 gennaio 2009, n. 337, che ha ravvisato il concorso ordinario in luogo di quello c.d. anomalo, pur in mancanza di prova certa circa l'effettivo *animus necandi*, nel caso di concorrenti che avevano accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio).

Del pari infondato, ad avviso della Corte, risulta il quarto motivo, concernente **la violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, 1° comma, c.p.p.**

Alcuni punti, come l'inattendibilità dell'uscita dall'appartamento dopo gli altri, da parte dell'imputato, l'impossibilità di accertare se fu solo l'imputato a cercare di tamponare le ferite della vittima con gli asciugamani, il nesso tra le ferite alla mano dell'imputato e l'azione dell'aggressore munito di coltello e l'omessa attivazione dello sciacquone del bagno come conseguenza dell'urlo "straziante" di Meredith, piuttosto che come semplice dimenticanza, sono stati già affrontati nell'esaminare gli altri motivi di appello, per cui si rimanda alle pregresse considerazioni.

Quanto alla mancata spiegazione del fatto che GUEDE non fosse tornato come gli altri sul luogo del delitto per cancellare le proprie tracce, pur essendone più direttamente interessato, per aver lasciato più tracce degli altri, rileva il collegio che in realtà il primo giudice una spiegazione l'ha fornita, evidenziando che mentre l'odierno imputato non aveva alcuna relazione con quella casa, era precipuo interesse di coloro che quella relazione ce l'avevano, la Knox, che ivi abitava ed il suo attuale partner Sollecito, sopprimere ogni possibile riferimento che potesse condurre gli inquirenti alle loro persone, simulando con l'effrazione della finestra e con il tentato furto una entrata in scena di un ignoto assassino per una via diversa dalla porta principale e con l'eliminazione, in modo per loro sfortunato, dei telefonini che, squillando

inutilmente, avrebbero potuto attrarre l'attenzione delle altre coinquiline o di terze persone, prima che avessero il tempo di costruire il proprio alibi.

Non ci voleva molto, infatti, ad intuire che le prime indagini si sarebbero incentrate sugli abitanti della casa e sugli abituali frequentatori, come in effetti avvenne, con la complicità del caso (rinvenimento dei telefonini).

Vi è da aggiungere che l'imputato, stando a quanto da lui dichiarato, non disponeva di telefono cellulare, né i coimputati, fuggiti in direzione diversa, avevano modo di avvertire il GUEDE della loro intenzione di tornare sul posto.

Inoltre, mentre il ritorno della Knox e del suo fidanzato sul luogo ove, qualche tempo prima, erano stati commessi i reati, non avrebbe destato alcun sospetto, né avrebbe indotto eventuali testimoni oculari ad effettuare collegamenti sospetti, non così sarebbe stato se Rudi fosse stato visto entrare in quella casa; molto più comodo sarebbe stato farsi vedere da suoi conoscenti per preconstituirsì un alibi, non sospettando o sottovalutando il fatto che quell'impronta, lasciata sul cuscino, potesse condurre a lui: e questa non è una tesi preconcepita, ma solo una logica e ragionevole deduzione.

Quanto al litigio per l'ammacco del denaro, rappresentato dall'imputato fin dal primo momento, a sostegno della tesi del furto seguito dall'omicidio, oltre a quanto già detto in merito alla inverosimiglianza, basta aggiungere che l'uccisione di Meredith appare un fatto del tutto sproporzionato rispetto alla scoperta dell'ammacco e alla contestazione del furto, sia perché Amanda ben poteva dirottare i sospetti sulle altre coinquiline, sia perché Meredith, pur criticandone talvolta i comportamenti disinvolti, era amica di Amanda, uscivano spesso insieme, avevano anche amici in comune e non vi era alcun motivo perché, a fronte di una accusa, anzi di un sospetto, avesse dovuto, insieme al suo complice, sopprimere l'amica e compiere lo scempio sul suo corpo, ben visibile nelle foto a colori prodotte dal procuratore generale: scempio che appare più ragionevole collegare ad un *raptus* e ad impulsi sessuali non più governabili.

Appaiono, pertanto, corrette le argomentazioni del G.U.P. in merito alla simulazione e alla cancellazione delle tracce (non di tutte) da parte dei

coimputati in un momento successivo, circostanza compatibile, oltre che con la logica (avrebbero dovuto simulare un furto che già c'era stato), con le dichiarazioni della Capezzali e con le dichiarazioni dello stesso GUEDE, il quale ebbe a riferire che quando uscì da quella casa, nessun vetro era rotto e la casa era in ordine.

Quanto al quinto motivo, relativo alla **insussistenza della aggravante dei futili motivi**, se può convenirsi con la difesa che il primo giudice non ha fornito una specifica motivazione, risulta però che ne ha ritenuto la sussistenza dal contesto motivazionale della sentenza, col riferimento alla "sconcertante gravità" delle condotte rispetto allo scopo perseguito.

Premesso che tale aggravante risulta compatibile con il c.d. dolo d'impeto, quale quello ipotizzabile nel caso che ci occupa (v., da ultimo, Cass., Sez. 1, 28 maggio-16 giugno 2009, n. 24894), si rileva che l'evento morte e prima ancora le plurime sofferenze cagionate alla vittima appaiono del tutto spropositate, a fronte di uno stimolo sessuale da soddisfare, per nulla incoraggiato dalla persona offesa.

Fondato, invece, ad avviso della Corte, risulta l'ultimo motivo di appello, proposto in via subordinata, relativo alla **mancata concessione delle attenuanti generiche**.

La Corte ha preso atto degli argomenti a sostegno del diniego da parte del primo giudice: gravità della condotta, non attenuata dall'eventuale tardivo ripensamento che sarebbe provato dall'uso (da solo o con gli altri) degli asciugamani, comportamento *post delictum* dell'imputato (falsità ed invenzioni nelle versioni dei fatti fornite), rifiuto delle possibilità di riscatto offertegli da persone a lui vicine; elementi ai quali il P.G. ha aggiunto la mancata disponibilità ad apportare chiarimenti nel processo a carico degli altri imputati, come da verbale prodotto, attestante la decisione di non voler rispondere all'esame chiesto dalla accusa.

Ha anche preso in esame gli argomenti a favore, prospettati dalla difesa; l'incensuratezza (non più sufficiente dopo l'introduzione del 3° comma dell'art. 62 bis, operato con legge n. 125 del 2008), il fatto che non fosse stato lui ad impugnare il coltello che ha inflitto alla vittima il colpo mortale, il rientro volontario in Italia dopo la fuga in Germania, la giovane età, il "disturbo acuto da stress", che avrebbe giustificato l'omissione di soccorso alla vittima e la successiva fuga all'estero.

Tenuto conto di tali elementi, ritiene la Corte che dette attenuanti possano essere concesse.

Si osserva, infatti, che la vita sbandata finora condotta, non abbia compromesso in misura irreparabile la personalità dell'imputato, attesa anche la giovane età e nonostante il difficile vissuto, che deve aver segnato la sua infanzia, con un padre severo e spesso assente ed una madre sparita per sempre dalla sua vita non appena fu messo al mondo.

Va altresì rilevato che, anche per i buoni uffici dell'amico Giacomo Benedetti, il GUEDE manifestò fin dai primi contatti l'intenzione di tornare in Italia per consegnarsi alle forze di polizia e, una volta fermato in Germania, prestò senza esitazione il consenso alla consegna alle autorità italiane.

Inoltre, unico fra gli imputati, ha chiesto scusa ai familiari di Meredith, anche se limitata alla omissione di soccorso, come riconosciuto dalla difesa dei congiunti della ragazza costituitisi parti civili..

A parte, poi, il tentativo di arrestare il flusso del sangue della ferita e la prova che non fu lui ad impugnare l'arma risultata compatibile con la più grave delle lesioni, deve anche essere ricordato che il GUEDE è stato l'unico, sia pure in una ricostruzione dei fatti alquanto fantasiosa, ad indicare i correi.

Tenuto conto degli elementi e delle circostanze del reato e, soprattutto, delle indicibili sofferenze cagionate alla vittima, ritiene il collegio che non si possa che emettere un giudizio di equivalenza di tali attenuanti con le contestate aggravanti.

Per effetto del detto giudizio di equivalenza, la pena applicabile diventa quella di cui all'art. 575 c.p..

Ritiene, infine, il collegio che la pena base, sulla quale operare la riduzione di un terzo per la scelta del rito, debba essere, sempre in relazione all'indubbia gravità del reato, quella massima prevista, di 24 anni.

Nel resto, l'appellata sentenza va integralmente confermata.

Non vi sono spazi per modificare le statuizioni civili, non essendovi stata impugnazione sul punto.

Infine, l'imputato deve essere condannato a rifondere le spese sostenute in questa fase dalle costituite parti civili, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Assise d'Appello di Perugia
visti gli artt. 443, 605, 599 c.p.p. c.p.,
in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.10.2008 dal Gup presso il Tribunale di Perugia nei confronti di GUEDE Rudi Hermann, da questi appellata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate,

RIDUCE

la pena all'appellante ad anni 16 di reclusione.

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza.

CONDANNA

l'appellante al pagamento delle spese di difesa della parte civile Tattanelli Adalia che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre CNA, IVA e rimborso forfetario come per legge, di quelle di difesa delle parti civili Kercher John Leslie, Kercher Arline Carol Mary, Kercher John Ashley; Kercher Lyle, che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre CNA, IVA e rimborso forfetario come per legge, nonché di quelle di difesa della parte civile Kercher Stephanie Arline Lara che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre CNA, IVA e rimborso forfetario come per legge.

Assegna il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Perugia, 22 dicembre 2009

Il Presidente est.

CANCELLIERE - C/1
Ruffini

In data 5.5.2010 ho fornito un
per conoscere il defunto Al. Walter
BISOTTI (121/2010)

38P

CANCELLIERE F1 - III area
Francesco Sini

COPPIA DI ...
E COPPIA ...
Perugia, 2.8. GIU. 2010

CANCELLIERE F1 - III area
Francesco Sini